

postaprotezione mutuo

Contratto di assicurazione vita e danni

Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato all'Assicurato prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

postaprotezione mutuo

Postevita
Posteassicura

GruppoAssicurativoPostevita

Per ogni ulteriore informazione potete contattare il nostro Numero Verde
800.13.18.11

Indice

Nota Informativa comprensiva del Glossario	PAG.	1/14
Nota Informativa garanzia Morte	PAG.	1/14
A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	PAG.	1/14
B - INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE	PAG.	1/14
C - INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE	PAG.	3/14
D - ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	PAG.	3/14
Nota Informativa garanzie Invalidità totale e permanente, Inabilità temporanea totale, Malattia grave e Disoccupazione	PAG.	6/14
A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	PAG.	6/14
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	PAG.	6/14
C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	PAG.	11/14
Glossario	PAG.	13/14
Condizioni di Assicurazione	PAG.	1/14
Condizioni comuni alle Polizze Collettive stipulate tra Poste Italiane S.p.A. e Poste Vita S.p.A. (n. 00001) e Poste Assicura S.p.A. (n. 00001)	PAG.	1/14
Art.1 - Informazioni Generali	PAG.	1/14
Art. 1.1 - Durata e decorrenza delle garanzie.....	PAG.	1/14
Art. 1.2 - Cointestazione del Contratto di Mutuo	PAG.	1/14
Art. 1.3 - Limiti assuntivi	PAG.	1/14
Art. 1.4 - Premio di assicurazione	PAG.	2/14
Art. 1.5 - Beneficiario.....	PAG.	2/14
Art. 1.6 - Anticipata estinzione del Mutuo, surroga passiva (c. d. portabilità) e rinegoziazione	PAG.	2/14
1.6.1 - Estinzione anticipata totale del Mutuo	PAG.	2/14
1.6.2 - Estinzione anticipata parziale del Mutuo	PAG.	2/14
1.6.3 - Surroga Passiva (c. d. portabilità)	PAG.	2/14
1.6.4 - Rinegoziazione del Mutuo	PAG.	3/14
Art. 1.7 - Pagamento delle prestazioni	PAG.	3/14
Art. 1.8 - Modalità di liquidazione dei sinistri	PAG.	3/14
Art. 1.9 - Recesso dell'Assicurato	PAG.	3/14
Art. 1.10 - Recesso e mancata accettazione da parte delle Società.....	PAG.	3/14
Art. 1.11 - Attività professionale ed attività sportiva - Esclusioni	PAG.	4/14
Art. 1.12 - Cambio di attività o professione	PAG.	4/14
Art. 1.13 - Inadempimenti e/o ritardi dell'Assicurato.....	PAG.	4/14
Art. 1.14 - Determinazione della prestazione assicurata.....	PAG.	4/14
Art. 1.15 - Rinuncia al diritto di surrogazione	PAG.	4/14
Art. 1.16 - Prescrizione.....	PAG.	4/14
Art. 1.17 - Imposte.....	PAG.	4/14
Art. 1.18 - Regime fiscale dei premi	PAG.	4/14
Art. 1.19 - Regime fiscale delle somme corrisposte.....	PAG.	5/14
Art. 1.20 - Rinvio alle norme di legge	PAG.	5/14
Art. 1.21 - Foro competente e legislazione applicabile	PAG.	5/14
Art. 1.22 - Obblighi del Contraente.....	PAG.	5/14
Art. 1.23 - Disdetta dell'Assicurato dalle garanzie diverse dall'assicurazione sulla vita.....	PAG.	5/14
Art. 1.24 - Reclami	PAG.	5/14
Art. 1.25 - Lingua in cui è redatto il contratto	PAG.	5/14
Art. 1.26 - Informativa in corso di contratto	PAG.	5/14
Art. 1.27 - Dichiarazione dell'Assicurato-clausola di incontestabilità	PAG.	5/14
Art. 1.28 - Limiti territoriali	PAG.	6/14
Art. 1.29 - Collegio Medico	PAG.	6/14
Art. 1.30 - Responsabilità delle Società	PAG.	6/14

Condizioni particolari della Polizza Collettiva stipulata tra Poste Italiane S.p.A. e Poste Vita S.p.A. (n. 00001)	PAG.	7/14
Art. 2 Garanzia A		
Assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente	PAG.	7/14
Art. 2.1 - Prestazione assicurata	PAG.	7/14
Art. 2.2 - Riscatto e riduzione	PAG.	7/14
Art. 2.3 - Esclusioni.....	PAG.	7/14
Art. 2.4 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi.....	PAG.	7/14
Art. 2.5 - Pagamento delle prestazioni	PAG.	7/14
Art. 2.6 - Non pignorabilità e non sequestrabilità.....	PAG.	8/14

Condizioni particolari della Polizza Collettiva stipulata tra Poste Italiane S.p.A. e Poste Assicura S.p.A. (n. 00001)	PAG.	9/14
---	------	-------------

Art. 3 Garanzia B		
Assicurazione di invalidità totale e permanente da infortunio e malattia	PAG.	9/14
Art. 3.1 - Prestazione assicurata	PAG.	9/14
Art. 3.2 - Esclusioni.....	PAG.	9/14
Art. 3.3 - Rischio di guerra all'estero	PAG.	9/14
Art. 3.4 - Colpa grave, tumulti, terremoto	PAG.	10/14
Art. 3.5 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi.....	PAG.	10/14
Art. 3.6 - Termini di carenza.....	PAG.	10/14

Art. 4 Garanzia C		
Assicurazione di inabilità temporanea totale da infortunio e malattia (garanzia riservata ai lavoratori autonomi e dipendenti di enti pubblici).....	PAG.	10/14
Art. 4.1 - Prestazione assicurata	PAG.	10/14
Art. 4.2 - Grandi interventi chirurgici.....	PAG.	10/14
Art. 4.3 - Esclusioni.....	PAG.	11/14
Art. 4.4 - Rischio di guerra all'estero	PAG.	12/14
Art. 4.5 - Colpa grave, tumulti, terremoto	PAG.	12/14
Art. 4.6 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi.....	PAG.	12/14
Art. 4.7- Termini di carenza.....	PAG.	12/14

Art. 5 Garanzia D		
Assicurazione malattia grave (garanzia riservata ai non lavoratori).....	PAG.	12/14
Art. 5.1 - Prestazione assicurata	PAG.	12/14
Art. 5.2 - Esclusioni.....	PAG.	13/14
Art. 5.3 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi.....	PAG.	13/14
Art. 5.4 - Termini di carenza.....	PAG.	13/14

Art. 6 Garanzia E		
Assicurazione di disoccupazione (garanzia riservata ai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato da aziende private).....	PAG.	13/14
Art. 6.1 - Prestazione assicurata	PAG.	13/14
Art. 6.2 - Esclusioni.....	PAG.	14/14
Art. 6.3 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi.....	PAG.	14/14
Art. 6.4 - Termini di carenza.....	PAG.	14/14

Moduli ed Informative Accessorie

Informativa privacy relativamente all'attività di liquidazione sinistri

Moduli di Denuncia Sinistro

Tabella INAIL - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124

Informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196

Moduli Reclami

Modulo Richiesta estinzione o mantenimento copertura assicurativa

Ai sensi del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le avvertenze, sono evidenziate con una specifica retinatura azzurra.

Nota Informativa comprensiva del Glossario

La presente copertura assicurativa prevede l'offerta congiunta e inscindibile delle seguenti garanzie:

Garanzia	Impresa
Garanzia A: Assicurazione temporanea in caso di Morte	Poste Vita S.p.A.
Garanzia B: Assicurazione di Invalidità totale e permanente da infortunio e malattia Garanzia C: Assicurazione di Inabilità temporanea totale da infortunio e malattia Garanzia D: Assicurazione Malattia grave Garanzia E: Disoccupazione	Poste Assicura S.p.A.

Nota Informativa garanzia Morte

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

L'assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Premesso che non è prevista la possibilità di aderire soltanto alla garanzia a copertura del rischio Morte quale descritta nella presente Nota Informativa, tale garanzia è prestata da:

Poste Vita S.p.A, società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Italiane S.p.A. e capogruppo del Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane), iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00133, autorizzata all'esercizio dell'assicurazione sulla vita con provvedimento dell'ISVAP n. 1144 del 12 marzo 1999 pubblicato sulla G. U. n. 68 del 23 marzo 1999, successivamente autorizzata ad estendere l'esercizio della propria attività assicurativa ai rami danni, infortuni e malattia, in forza del provvedimento n° 2462 del 14 settembre 2006 pubblicato sulla G. U. n. 225 del 27 settembre 2006, ed avente sede legale e direzione generale in Piazzale Konrad Adenauer 3 - cap. 00144, Roma, Italia, (telefono: 06.54.924.1 - fax 06.54.924.203 - sito internet: www.postevita.it, posta elettronica: infoclienti@postevita.it).

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale delle imprese

Poste Vita S.p.A. presenta un patrimonio netto di 1.012,60 milioni di Euro suddiviso tra capitale sociale di 561,61 milioni di Euro e totale delle riserve patrimoniali di 450,99 milioni di Euro.

L'indice di solvibilità di Poste Vita S.p.A., riferito alla gestione vita e calcolato come rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,12.

Tali dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato (riferiti al 31.12.2009).

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto è stipulato per l'intera durata del Mutuo, da un minimo di 120 ad un massimo di 360 mesi, senza possibilità di rinnovo, fermo il limite massimo di durata di 10 anni per le garanzie Inabilità temporanea totale, Malattia grave e Disoccupazione.

Nel caso di mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso.

In ogni caso le garanzie cessano prima della scadenza pattuita al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

1. esercizio del diritto di recesso o di disdetta dalle garanzie diverse dall'assicurazione in caso di morte prestate da Poste Assicura S.p.A.;
2. morte dell'Assicurato;
3. liquidazione dell'indennizzo previsto per Invalidità totale e permanente o Malattia grave prestate da Poste Assicura S.p.A.;
4. limitatamente alle coperture per Inabilità tem-

poranea totale, Malattia grave e Disoccupazione prestate da Poste Assicura S.p.A., raggiungimento del decimo anno di copertura;

5. limitatamente alle coperture per Inabilità temporanea totale e Disoccupazione prestate da Poste Assicura S.p.A., data di pensionamento dell'Assicurato;
6. estinzione anticipata o trasferimento del Mutuo ove l'Assicurato non abbia comunicato alle Imprese la volontà di mantenere in essere la copertura.

Si precisa che in caso di mutuo cointestato gli eventi di cui ai punti 2., 3. e 5. comportano la cessazione delle garanzie unicamente per la persona cui tali eventi si riferiscono.

Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:

A) prestazioni in caso di Decesso - Artt. dal 2.1 al 2.6 delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza: Il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute.

Si rinvia agli Artt. 1,14, 1.27, 1.28 e 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Inoltre è sempre escluso l'esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all'Art.1.11.

Si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alle Dichiarazioni sul proprio buono stato di salute/Questionario Anamnestico e si evidenzia la necessità di rispondere in ma-

niera precisa e veritiera alle domande in esso previste.

La prestazione assicurativa è qui di seguito sinteticamente illustrata:

Garanzia A: Assicurazione temporanea in caso di Morte

In caso di decesso verificatosi prima della scadenza della copertura, l'Impresa pagherà un importo pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento originario del mutuo, esclusi eventuali importi di rate insolute.

Il rischio di morte è coperto qualunque ne sia la causa e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato; tuttavia, qualora il decesso avvenga a causa di uno degli eventi espressamente esclusi, l'Impresa pagherà il solo importo della riserva matematica al momento del decesso.

Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia stato già liquidato all'Assicurato un sinistro a causa di Invalidità totale e permanente o Malattia grave prestate da Poste Assicura S.p.A.

Nel caso di cointestazione del mutuo, la garanzia cessa esclusivamente per l'Assicurato che ha usufruito della prestazione.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della copertura, questa si intenderà estinta ed il premio pagato si intenderà acquisito da Poste Vita S.p.A.

La copertura non prevede ipotesi di riscatto o riduzione, né prestiti.

Si rinvia agli Artt. da 2.1 a 2.6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Di seguito si riepilogano le caratteristiche di operatività della garanzia:

	Garanzia	Prestazione	Carenza	Fran-chigia	Limite	Massima durata della garanzia	Lavoratori autonomi e dipendenti di enti pubblici	Non lavoratori	Lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato da aziende private
A	Morte	Estinzione del debito residuo	Non prevista	Non prevista	Debito residuo	Durata del mutuo	SI	SI	SI

4. Premi

La garanzia assicurata viene prestata a fronte del pagamento anticipato in unica soluzione di un premio, il cui ammontare è determinato dall'importo del mutuo e dalla durata del finanziamento. Il premio complessivamente dovuto a Poste Vita S.p.A. e Poste Assicura S.p.A. è riportato nel Modulo di Adesione e viene corrisposto al Contraen-

te tramite l'Ente Erogante al momento dell'erogazione del Mutuo in forza del mandato irrevocabile conferito dall'Assicurato allo stesso.

Il premio, così rifinanziato, viene addebitato sul conto corrente BancoPosta dell'Assicurato contestualmente all'importo delle rate di mutuo.

Non sono previste ulteriori modalità di pagamento. Con riferimento ad un mutuo di 100.000,00 Euro

con durata di 15 anni, il premio finale a carico del cliente è pari a 3.915,51 Euro, di cui 1.161,84 Euro rappresentano l'importo percepito dall'intermediario (30% del premio imponibile).

Con riferimento ad un mutuo di 100.000,00 Euro con durata di 20 anni, il premio finale a carico del cliente è pari a 4.918,11 Euro, di cui 1.459,63 Euro rappresentano l'importo percepito dall'intermediario (30% del premio imponibile).

La remunerazione riconosciuta in media all'intermediario ammonta a 1.200,00 Euro.

Avvertenza: Si precisa che in caso di estinzione anticipata o trasferimento del Mutuo, l'Impresa provvede alla restituzione all'Assicurato della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

In alternativa, l'Assicurato potrà richiedere il mantenimento della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria, designando il nuovo Beneficiario.

In tale caso la prestazione farà riferimento al piano di ammortamento originariamente sottoscritto dall'Assicurato.

Si rinvia all'Art 1.6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Si precisa che la scelta così esercitata ha efficacia anche nei confronti delle prestazioni garantite da Poste Assicura S.p.A.

Il presente contratto prevede il versamento di un premio unico anticipato complessivamente dovuto anche con riferimento alle garanzie prestate da Poste Assicura S.p.A., e come tale non è soggetto ad adeguamenti.

Le somme assicurate sono collegate al piano di ammortamento e decrescono al ridursi del debito residuo come meglio evidenziato all'Art. 2.1.

C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

5. Costi

5.1 Costi gravanti direttamente sull'Assicurato

Si vedano le esemplificazioni numeriche riportate al precedente paragrafo 4.

Non sono previste spese di emissione

6. Sconti

Avvertenza: L'Impresa o l'Intermediario non può applicare sconti di premio.

7. Regime fiscale

Imposte: I premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni.

Regime fiscale dei premi: In termini genera-

li i premi corrisposti a fronte della copertura del rischio Morte danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF pari al 19%, fino ad un importo massimo annuo pari ad Euro 1.291,14, riferibile anche ai premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta.

La detrazione può essere esercitata - nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa - in sede di dichiarazione dei redditi.

Qualora solo una componente del premio di assicurazione sia stata destinata alla copertura del suddetto rischio, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dall'Impresa.

Regime fiscale delle somme corrisposte: Le somme corrisposte in caso di sinistro sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni (Art. 34 del DPR 601/73 e Art.6 c.2 del DPR 917/86).

Non pignorabilità e non sequestrabilità:

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. Modalità di perfezionamento del Contratto

Si rinvia agli Artt. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.22 per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

9. Riscatto e riduzione

Il contratto non prevede valori di riduzione o di riscatto e di conseguenza non da diritto a prestiti.

10. Diritto di recesso

Avvertenza: Il contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso da parte dell'Assicurato e/o dell'Impresa. Si rinvia agli Artt. 1.9 e 1.10 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

In particolare, entro 30 (trenta) giorni dal momento dell'adesione, l'Assicurato può recedere dal contratto inviando lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto e l'originale del Modulo di adesione, a:

**Poste Vita S.p.A.
Ufficio Portafoglio - Assunzione
Piazzale Konrad Adenauer 3
00144 - Roma**

L'Impresa entro 30 giorni dal ricevimento della co-

municazione di recesso rimborserà direttamente all'Assicurato, in nome e per conto del Contraente, il premio pagato al netto delle imposte.

Si precisa che il recesso così esercitato avrà efficacia anche nei confronti di Poste Assicura S.p.A.

11. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

In caso di sinistro, gli aventi causa devono dare avviso scritto all'Impresa nei termini e con le modalità previsti dagli Artt. 2.4 e 2.5. A tal fine, è possibile utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo.

La mancata osservanza delle procedure liquidative può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

L'Impresa esegue il pagamento delle somme da essa dovute entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa.

Si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulla presenza del termine di prescrizione di due anni dal verificarsi del sinistro per la denuncia dello stesso, decorso inutilmente tale termine di prescrizione le somme non potranno essere liquidate.

Secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli importi dovuti da Poste Vita S.p.A., decorso il termine di prescrizione, saranno devoluti al fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

12. Legge applicabile al contratto

Al contratto sarà applicata la legge italiana.

13. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto e ogni documento ad esso allegato, così come le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana salvo che le parti non concordino la redazione in un'altra lingua.

14. Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'Impresa e riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Reclami
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

oppure a mezzo fax al n°: **06.5492.4426**.

A tal fine, l'Assicurato può utilizzare il modulo allegato al presente Fascicolo Informativo.

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo reclami@postevita.it.

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l'Impresa - in os-

sequio anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in polizza.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma.

Si ricorda che resta in ogni caso salva la facoltà dell'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.

15. Informativa in corso di contratto

L'Impresa comunica all'Assicurato qualsiasi variazione delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del Contratto.

Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell'Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazione normative si rinvia al sito internet dell'Impresa (www.postevita.it).

16. Comunicazioni dell'Assicurato a Poste Vita S.p.A.

Il presente contratto non prevede casi di aggravamento e diminuzione del rischio.

Il cambiamento di professione non concorre alla modifica dell'entità del rischio e, pertanto, non deve essere comunicato all'Impresa in via preventiva.

17. Conflitto di interesse

Si richiama l'attenzione dell'Aderente sulla circostanza che il soggetto distributore del Contratto, Poste Italiane S.p.A., ha un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione del Contratto stesso, sia in virtù dei suoi rapporti di gruppo con Poste Vita S.p.A., sia perché percepisce, quale compenso per l'attività di distribuzione del Contratto tramite la rete degli uffici postali, parte delle commissioni che Poste Vita S.p.A. trattiene dal Premio versato.

Inoltre, si rilevano potenziali situazioni di conflitto di interesse che potrebbero scaturire da rapporti con BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, società di gestione interamente controllata dalla capogruppo Poste Italiane S.p.A., e con soggetti terzi in relazione, sia alla gestione separata degli investimenti degli assicurati che hanno sottoscritto i contratti ad essa collegati, sia, più in generale, alla gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche che rappresentano gli obblighi nei confronti degli assicurati.

Poste Vita S.p.A. si impegna, in ogni caso, ad

operare in modo da non recare pregiudizio agli Aderenti e ad ottenere per essi il miglior risultato possibile, con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle attività poste in essere, astenendosi dall'effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi, nonché da ogni comportamento che possa avvantaggiare una gestione a danno di un'altra.

Poste Vita S.p.A. può effettuare operazioni in cui ha, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento degli Aderenti, avuto anche riguardo degli oneri connessi alle operazioni da eseguire. Poste Vita S.p.A. assicura che l'investimento finanziario non sia gravato da alcun onere altrimenti evitabile o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettante. A tal proposito Poste Vita S.p.A. non ha stipulato nessun accordo di riconoscimento di utilità con terze parti.

Poste Vita S.p.A. è dotata di procedure che prevedono il monitoraggio e gestione di potenziali situazioni di conflitti di interesse che potrebbero insorgere con l'Aderente e che potrebbero derivare dai rapporti con la capogruppo Poste Italiane S.p.A. (relativamente alla distribuzione dei prodotti assicurativi tramite la rete degli uffici postali), con BancoPosta Fondi S.p.A. SGR e soggetti terzi (in relazione alla gestione separata degli investimenti degli assicurati che hanno sottoscritto i contratti ad essa collegati ed alle attività a copertura delle riserve tecniche).

Il risultato della suddetta attività è oggetto di analisi e verifica da parte della funzione Compliance.

Ad ulteriore presidio, Poste Vita SpA ha adottato linee guida in materia, individuando le fattispecie operative in conflitto attuale o potenziale. Le linee guida disciplinano anche situazioni di potenziale conflitto di interesse che implicano rapporti con le società del Gruppo Poste Italiane e con altre parti correlate, e che sono oggetto di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi compresi poteri e deleghe all'operatività.

Poste Vita S.p.A è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

“originale firmato”

**Il Rappresentante Legale
Dott.ssa Maria Bianca Farina
Amministratore Delegato
Poste Vita S.p.A.**

Nota Informativa garanzie Invalidità totale e permanente, Inabilità temporanea totale, Malattia grave e Disoccupazione

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

L'assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Premesso che non è prevista la possibilità di aderire soltanto alle garanzie descritte nella presente Nota Informativa, tali garanzie sono prestate da: Poste Assicura S.p.A, società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane), iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2788 del 25 marzo 2010 ed avente sede legale e direzione generale in Piazzale Konrad Adenauer, 3 - CAP 00144 Roma, Italia (telefono: 06.54.924.1 - fax: 06.54.924.203 - sito internet: www.poste-assicura.it, posta elettronica: infoclienti@poste-assicura.it).

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale delle imprese

Poste Assicura S.p.A. ha dato inizio all'attività assicurativa il 1 Aprile 2010 con un capitale sociale pari a 5 milioni di Euro come richiesto dalla normativa vigente.

Tale patrimonio è sufficiente a coprire i requisiti minimi di legge richiesti quale indice di solvibilità.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è stipulato per l'intera durata del Mutuo, da un minimo di 120 ad un massimo di 360 mesi, senza possibilità di rinnovo, fermo il limite massimo di durata di 10 anni per le garanzie Inabilità temporanea totale, Malattia grave e Disoccupazione.

Nel caso di mutui a rata fissa e tasso e durata va-

riabili la copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso.

Avvertenza: L'Assicurato ha facoltà di disdire annualmente le garanzie Invalidità totale e permanente da infortunio e malattia, Inabilità temporanea totale da infortunio e malattia, Malattia grave e Disoccupazione con preavviso di 60 giorni da ogni scadenza annuale e con le modalità specificate all'Art. 1.23 delle Condizioni di Assicurazione. La disdetta comporta la restituzione da parte di Poste Assicura S.p.A. del premio pagato per tali garanzie al netto delle imposte e della quota relativa al rischio già corso.

In ogni caso le garanzie cessano prima della scadenza pattuita al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

1. esercizio del diritto di recesso o di disdetta dalle garanzie diverse dall'assicurazione in caso di morte;
2. morte dell'Assicurato come prestata da Poste Vita S.p.A.;
3. liquidazione dell'indennizzo previsto per Invalidità totale e permanente o Malattia grave;
4. limitatamente alle coperture per Inabilità temporanea totale, Malattia grave e Disoccupazione, raggiungimento del decimo anno di copertura;
5. limitatamente alle coperture per Inabilità temporanea totale e Disoccupazione, data di pensionamento dell'Assicurato;
6. estinzione anticipata o trasferimento del Mutuo ove l'Assicurato non abbia comunicato alle Imprese la volontà di mantenere in essere la copertura.

Si precisa che in caso di mutuo cointestato gli eventi di cui ai punti 2., 3. e 5. comportano la cessazione delle garanzie unicamente per la persona cui tali eventi si riferiscono.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

3.1 Descrizione sintetica delle garanzie

L'Impresa si impegna a fornire alle persone fisiche, che abbiano stipulato un "Mutuo BancoPosta", sottoscritto il Modulo di Adesione di assicurazione a Postaprotezione Mutuo e pagato i relativi

premi unici, un pacchetto di garanzie (comprendente anche la garanzia Morte offerta da Poste Vita S.p.A.) finalizzato a consentire all'Assicurato il rimborso totale o parziale del debito verso l'Ente Erogante al verificarsi di taluni eventi.

L'Assicurato è la persona che accende il Mutuo BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane e il Beneficiario è l'Ente Erogante.

Si precisa pertanto che, salvo il caso di estinzione anticipata o trasferimento del Mutuo, l'Impresa verserà le somme dovute ai sensi della presente copertura all'Ente Erogante, che si intende autorizzato a trattenerle per la decurtazione e l'estinzione del credito residuo derivante dal Contratto di Mutuo.

Il premio versato dal cliente si riferisce all'intero pacchetto assicurativo vita e danni.

Avvertenza: Il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute.

Si rinvia agli Artt. 1.14, 1.27, 1.28, 3, 4, 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Inoltre è sempre escluso l'esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all'Art.1.11.

Le prestazioni assicurative offerte da Poste Assicura S.p.A. sono qui di seguito sinteticamente illustrate:

Garanzia B: Assicurazione di Invalidità totale e permanente da infortunio e malattia

In caso di Invalidità totale e permanente da infortunio e malattia verificatasi prima della scadenza della copertura e salvi i casi di esclusione previsti nelle Condizioni di Assicurazione, l'Impresa liquiderà un importo pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento originario del mutuo, esclusi eventuali importi di rate insolte. L'Assicurato ha diritto al pagamento di tale importo esclusivamente qualora l'invalidità totale e permanente riconosciuta sia di grado non inferiore al 60% della totale, da determinarsi secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella Inail di valutazione del grado di invalidità (allegata al presente Fascicolo) indipendentemente dalla specifica professione esercitata.

Nel caso di Invalidità totale e permanente derivante da malattia, la garanzia non opera nei primi 60 giorni dalla decorrenza del contratto.

Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia stato già liquidato da Poste Vita S.p.A. un sinistro a causa di Morte oppure qualora sia stato già liquidato un sinistro per Malattia grave (come di seguito descritta).

Nel caso di cointestazione del mutuo, la garanzia cessa esclusivamente per l'Assicurato che ha usufruito della prestazione.

Si rinvia agli Artt. da 3.1 a 3.6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Garanzia C: Assicurazione di Inabilità temporanea totale da infortunio e malattia

In caso di Inabilità temporanea totale da infortunio e malattia verificatasi prima della scadenza della copertura ma non oltre 10 anni dalla decorrenza della stessa e che abbia comportato:

- un ricovero con intervento chirurgico con una degenza pari ad almeno 20 giorni, oppure
- un ricovero per Grande intervento chirurgico rientrante nell'elenco di cui all'Art. 4.2. delle Condizioni di Assicurazione,

e salvi i casi di esclusione specificati, l'Impresa liquiderà, limitatamente ai Lavoratori Autonomi e ai Dipendenti di Enti Pubblici, una somma pari all'importo delle rate in scadenza durante il periodo di Inabilità (ad eccezione del periodo di franchigia assoluta di 60 giorni dalla data di ricovero), fermi l'ammontare ed il numero di rate massimi stabiliti.

Nel caso di Inabilità temporanea totale derivante da malattia, la garanzia non opera nei primi 60 giorni dalla decorrenza del contratto. Nessun indennizzo sarà inoltre corrisposto per successivi sinistri per Inabilità temporanea totale se, dal termine del sinistro precedente, non è trascorso un termine di Ripresa di occupazione di 90 giorni consecutivi.

Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia stato già liquidato da Poste Vita S.p.A. un sinistro a causa di Morte oppure qualora sia stato già liquidato un sinistro per Invalidità totale e permanente o Malattia grave (come di seguito descritta).

Nel caso di cointestazione del mutuo, la garanzia cessa esclusivamente per l'Assicurato che ha usufruito della prestazione.

La prestazione non sarà inoltre erogata qualora sia stato già liquidato all'Assicurato un sinistro di Disoccupazione (come di seguito descritta).

Si rinvia agli Artt. da 4.1 a 4.7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Garanzia D: Assicurazione Malattia grave

In caso di Malattia grave verificatasi prima della scadenza della copertura ma non oltre 10 anni dalla decorrenza della stessa, rientrante nell'elenco previsto nelle Condizioni di Assicurazione e salvi i casi di esclusione specificati, l'Impresa liquiderà, limitatamente ai Non Lavoratori, un importo pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento originario del mutuo, esclusi eventuali importi di rate insolte.

La garanzia non opera nei primi 60 giorni dalla decorrenza del contratto.

Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia stato già liquidato da Poste Vita S.p.A. un sinistro a causa di Morte oppure qualora sia stato già liquidato un sinistro per Invalidità totale e permanente.

Nel caso di cointestazione del mutuo, la garanzia cessa esclusivamente per l'Assicurato che ha usufruito della prestazione.

La prestazione non sarà inoltre erogata qualora l'Assicurato abbia già ottenuto 36 indennizzi mensili per sinistri relativi a Inabilità temporanea totale o Disoccupazione.

Si rinvia agli Artt. da 5.1 a 5.4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Garanzia E: Disoccupazione

In caso di Disoccupazione, verificatasi prima della scadenza della copertura ma non oltre 10 anni dalla decorrenza della stessa, a seguito di licenziamento di Lavoratori Dipendenti assunti a tempo indeterminato da aziende private e che abbiano prestato servizio nei 12 mesi precedenti la data di perdita dell'impiego e salvi gli altri casi

di esclusione specificati nelle Condizioni di Assicurazione, l'Impresa liquiderà una somma pari all'importo delle rate in scadenza durante il periodo di Disoccupazione (ad eccezione del periodo di franchigia assoluta di 60 giorni dalla data di perdita dell'impiego) fermi l'ammontare ed il numero di rate massimi stabiliti.

La garanzia non opera nei primi 60 giorni dalla decorrenza del contratto, fermo il limite di 90 giorni di Ripresa di occupazione nel caso di successivi eventi di disoccupazione.

Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia stato già liquidato da Poste Vita S.p.A. un sinistro a causa di Morte oppure qualora sia stato già liquidato un sinistro per Invalidità totale e permanente o Malattia grave.

Nel caso di cointestazione del mutuo, la garanzia cessa esclusivamente per l'Assicurato che ha usufruito della prestazione.

La prestazione non sarà inoltre erogata qualora sia stato già liquidato all'Assicurato un sinistro di Inabilità totale temporanea.

Si rinvia agli Artt. da 6.1 a 6.4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Di seguito si riepilogano le caratteristiche di operatività di ogni singola garanzia:

	Garanzia	Prestazione	Carenza	Franchigia	Limite	Massima durata della garanzia	Lavoratori autonomi e dipendenti di enti pubblici	Non lavoratori	Lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato da aziende private
B	Invalidità Totale e Permanente da infortunio e malattia	Estinzione del debito residuo	60 giorni in caso di malattia	Non prevista	Debito residuo	Durata del mutuo	SI	SI	SI
C	Inabilità Temporanea Totale da infortunio e malattia	Pagamento delle rate di debito	60 giorni in caso di malattia + 90 giorni ripresa occupazione	60 giorni	Max 18 mensilità/ 36 per contratto	10 anni	SI	NO	NO
D	Malattia Grave	Estinzione del debito residuo	60 giorni	Non prevista	Debito residuo	10 anni	NO	SI	NO
E	Disoccupazione	Pagamento delle rate di debito	60 giorni + 90 giorni ripresa occupazione	60 giorni	Max 18 mensilità/ 36 per contratto	10 anni	NO	NO	SI

Avvertenza: Le coperture prevedono la presenza di franchigie e massimali.

Si rinvia agli Artt. 2, 3, 4, e 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: Le coperture prevedono la presenza di periodi di carenza contrattuale.

Si rinvia agli Artt. 3.6, 4.6, 4.7, 5.4 e 6.4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Per facilitare la comprensione da parte dell'Assicurato si riportano tre situazioni ipotetiche relative al meccanismo di funzionamento di franchigie, massimali e carenze:

Esemplificazione numerica di periodo di carenza e franchigia per le garanzie Inabilità totale temporanea o Disoccupazione	Esempio 1	Esempio 2	Esempio 3
Importo rata del mutuo in scadenza (ipotesi di mutuo a tasso fisso e rata costante)	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Limite di indennizzo per sinistro (Massimale)	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
Periodo intercorrente tra la data di decorrenza della polizza e la data di insorgenza del sinistro (espresso in nr. di giorni)	≤ 60 gg	> 60 gg	> 60 gg
Carenza	Il sinistro si è verificato durante il periodo di carenza	Il sinistro si è verificato dopo il periodo di carenza	Il sinistro si è verificato dopo il periodo di carenza
Periodo intercorrente tra la data di insorgenza e quella di termine del sinistro* (espresso in nr. di giorni)	-	380 gg	630 gg
Franchigia (espressa in nr. di giorni)	-	60 gg	60 gg
Importo totale indennizzato	Nessun indennizzo	€ 1.000,00 (Equivale a nr. 10 rate mensili scadute al netto della franchigia)	€ 1.800,00 (Equivale a nr. 18 rate mensili scadute per raggiunto limite di indennizzo al netto della franchigia)

* Corrispondente ad uno o più periodi interi di 30 giorni consecutivi di inabilità temporanea totale da infortunio o malattia o di disoccupazione. Per termine del sinistro si intende la data di cessazione dell'inabilità/disoccupazione.

3.2 Limiti assuntivi

Avvertenza: Sono assicurabili le persone fisiche di età compresa tra i 18 ed i 65 anni non compiuti, sempreché la data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso non oltrepassi l'età massima a scadenza prevista dalle condizioni di mutuo BancoPosta, fermo in ogni caso il limite del compimento del 78esimo anno di età.

Inoltre, il richiedente deve compilare la dichiarazione di buono stato di salute presente nel Modulo di Adesione ovvero far completare e sottoscrivere dal proprio Medico di famiglia il Questionario Anamnestico ove richiesto, fornendo l'ulteriore documentazione necessaria.

Nel caso di operazioni di mutuo che prevedono cointestazione, il premio e le prestazioni sono suddivise tra gli intestatari (nel limite di massimo 4 Assicurati per ciascun contratto) in funzione della scelta effettuata al momento dell'adesione. La documentazione richiesta dalle Imprese per l'accettazione del Modulo di Adesione farà in questo caso riferimento al capitale relativo al singolo Assicurato.

Si rinvia agli Artt. 1.3 e 1.10 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Il valore massimo assicurabile con la singola adesione alla Polizza Collettiva è pari al debito contratto dall'Assicurato, con il limite massimo di

Euro 500.000,00 per testa assicurata.

3.3 Periodi di carenza

Avvertenza: Il contratto, per talune garanzie, prevede i periodi di carenza di seguito elencati, decorrenti dall'effetto dell'assicurazione:

- per la garanzia B) Invalidità Totale e Permanente da infortunio e malattia: 60 giorni in caso di malattia;
- per la garanzia C) Inabilità Temporanea Totale da infortunio e malattia: 60 giorni in caso di malattia; inoltre, è previsto che la garanzia non operi nel periodo di 90 giorni di ripresa occupazione;
- per la garanzia D) Malattia Grave: 60 giorni;
- per la garanzia E) Disoccupazione: 60 giorni; inoltre, è previsto che la garanzia non operi nel periodo di 90 giorni di ripresa occupazione.

Durante i periodi di carenza sopra indicati l'eventuale sinistro non è indennizzabile.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: Ai fini della stipula del contratto l'Assicurato deve fornire dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio. La mancata osservanza di tale obbligo può comportare gravi conseguenze e compromettere il diritto alla pre-

stazione come specificato gli Artt. 1.10 e 1.27 delle Condizioni di Assicurazione.

Si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alle Dichiarazioni sul proprio buono stato di salute/Questionario Anamnestico e si evidenzia la necessità di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande in esso previste.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione

Il presente contratto non prevede casi di aggravamento e diminuzione del rischio.

Il cambiamento di professione non concorre alla modifica dell'entità del rischio e, pertanto, non deve essere comunicato alle Imprese in via preventiva; l'eventuale modifica verrà considerata al momento del sinistro ai fini della determinazione delle garanzie applicabili, come meglio specificato all'Art. 1.12 delle Condizioni di Assicurazione.

Ad esempio, qualora l'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto sia Lavoratore Autonomo e, durante il periodo di copertura, diventi Lavoratore Dipendente, automaticamente perderà il diritto all'indennizzo per Inabilità temporanea totale acquisendo quello per Disoccupazione.

6. Premi

Le garanzie assicurate vengono prestate a fronte del pagamento anticipato in unica soluzione di un premio, il cui ammontare è determinato dall'importo del mutuo e dalla durata del finanziamento.

Il premio complessivamente dovuto a Poste Vita S.p.A. e Poste Assicura S.p.A. è riportato nel Modulo di Adesione e viene corrisposto al Contraente tramite l'Ente Erogante al momento dell'erogazione del Mutuo in forza del mandato irrevocabile conferito dall'Assicurato allo stesso. Il premio, così rifinanziato, viene addebitato sul conto corrente BancoPosta dell'Assicurato contestualmente all'importo delle rate di mutuo.

Non sono previste ulteriori modalità di pagamento.

Avvertenza: L'Impresa o l'Intermediario non può applicare sconti di premio.

Con riferimento ad un mutuo di 100.000,00 Euro con durata di 15 anni, il premio finale a carico del cliente è pari a 3.915,51 Euro, di cui 1.161,84 Euro rappresentano l'importo percepito dall'intermediario (30% del premio imponibile).

Con riferimento ad un mutuo di 100.000,00 Euro con durata di 20 anni, il premio finale a carico del

cliente è pari a 4.918,11 Euro, di cui 1.459,63 Euro rappresentano l'importo percepito dall'intermediario (30% del premio imponibile).

La remunerazione riconosciuta in media all'intermediario ammonta a 1.200,00 Euro.

Avvertenza: Si precisa che in caso di estinzione anticipata o trasferimento del Mutuo, l'Impresa, qualora non risultino sinistri aperti, provvede alla restituzione all'Assicurato della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

In alternativa, l'Assicurato potrà richiedere il mantenimento della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria, designando il nuovo Beneficiario.

In tale caso, le prestazioni derivanti da Morte, Invalidità totale permanente e Malattia grave faranno riferimento al piano di ammortamento originariamente sottoscritto dall'Assicurato, mentre le prestazioni determinate da Inabilità totale temporanea e Disoccupazione faranno riferimento al valore dell'importo dell'ultima rata corrisposta dall'Assicurato.

Si rinvia all'Art 1.6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Si precisa che la scelta così esercitata ha efficacia anche nei confronti della prestazione garantita da Poste Vita S.p.A.

Il presente contratto prevede il versamento di un premio unico anticipato complessivamente dovuto anche con riferimento alla garanzia prestata da Poste Vita S.p.A. e come tale non è soggetto ad adeguamenti.

Le somme assicurate sono collegate al piano di ammortamento e decrescono al ridursi del debito residuo come meglio evidenziato agli Artt. 3.1 per il caso di Invalidità totale e permanente e 5.1 per il caso di Malattia grave.

7. Rivalse

Avvertenza: L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del responsabile del sinistro così come specificato all'Art. 1.15 delle Condizioni di Assicurazione.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: Il contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso da parte dell'Assicurato e/o dell'Impresa. Si rinvia agli Artt. 1.9 e 1.10 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

In particolare, entro 30 (trenta) giorni dal momento dell'adesione, l'Assicurato può recedere dal contratto inviando lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto e l'originale del Modulo di adesione, a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer 3
00144 - Roma

L'Impresa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso rimborsa direttamente all'Assicurato, in nome e per conto del Contraente, il premio pagato al netto delle imposte.

Si precisa che il recesso così esercitato avrà efficacia anche nei confronti di Poste Vita S.p.A.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano (Art. 2952 del Codice Civile).

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto sarà applicata la legge italiana.

11. Regime fiscale

Imposte: I premi delle assicurazioni per i rischi di danni alla persona (Invalidità permanente, Inabilità temporanea e Malattia grave) e quelli per la perdita d'impiego (Disoccupazione) sono soggetti all'imposta del 2,5%.

Regime fiscale dei premi: In termini generali i premi corrisposti a fronte della copertura del rischio Invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF pari al 19%, fino ad un importo massimo annuo pari ad Euro 1.291,14, riferibile anche ai premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta.

La detrazione può essere esercitata - nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa - in sede di dichiarazione dei redditi.

Qualora solo una componente del premio di assicurazione sia stata destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dall'Impresa.

Regime fiscale delle somme corrisposte: Le somme corrisposte in caso di sinistro sono esenti dall'IRPEF.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: In caso di sinistro, l'Assicurato deve

dare avviso scritto all'Impresa nei termini e con le modalità previsti dagli Artt. 3.5 per l'Invalidità totale e permanente, 4.6 per l'Inabilità temporanea totale, 5.3 per la Malattia grave e 6.3 per la Disoccupazione. A tal fine, l'Assicurato può utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo.

La mancata osservanza delle procedure liquidative può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Avvertenza: Per momento di insorgenza del sinistro si intende:

- per la garanzia Invalidità totale e permanente: nel caso in cui l'invalidità derivi da infortunio la data dell'evento; nel caso di malattia la data di prima diagnosi della malattia;
- per la garanzia di Inabilità temporanea totale: nel caso in cui l'inabilità derivi da infortunio la data dell'evento; nel caso di malattia la data di prima diagnosi della malattia;
- per la garanzia Malattia grave: la data di prima diagnosi; per la garanzia Disoccupazione: la data della perdita dell'impiego.

L'Impresa terrà a proprio carico le spese e gli oneri necessari per l'accertamento e la stima del danno.

L'Impresa avrà la facoltà di richiedere all'Assicurato di sottoporsi a visita medica e/o a visita medico-legale in tutti quei casi in cui vi sia da valutare l'applicabilità delle garanzie contrattuali al fine di erogare l'eventuale indennizzo.

L'Impresa avrà la facoltà di svolgere l'accertamento della malattia, anche mediante visita medico legale, entro un termine minimo di 5 giorni successivi alla denuncia di sinistro e massimo di 365 giorni dalla guarigione clinica.

Si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulla presenza del termine di prescrizione di due anni dal verificarsi del sinistro per la denuncia dello stesso, decorso inutilmente tale termine di prescrizione le somme non potranno essere liquidate.

13. Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'Impresa e riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Reclami
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

oppure a mezzo fax al n°: **06.5492.4402.**

A tal fine, l'Assicurato può utilizzare il modulo allegato nell'ultima pagina delle Condizioni di Assicurazione.

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo reclami@poste-assicura.it.

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l'Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in polizza.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma.

Si ricorda che resta in ogni caso salva la facoltà dell'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulla facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, salvo diverse disposizioni di legge, anche nei casi in cui la gestione delle controversie sia demandata ad Arbitrati o organismi conciliativi, ove previsti.

In caso di Arbitrato, il luogo di svolgimento dello stesso è la città sede dell'Istituto di medicina legale più vicina all'Assicurato.

15. Informativa in corso di contratto

L'Impresa comunica all'Assicurato qualsiasi variazione delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del Contratto.

Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell'Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazione normative si rinvia al sito internet dell'Impresa (www.poste-assicura.it).

Poste Assicura S.p.A è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

“originale firmato”

**Il Rappresentante Legale
Dott.ssa Maria Bianca Farina
Amministratore Delegato
Poste Assicura S.p.A.**

Glossario

Assicurato: il/i soggetto/soggetti richiedente/i il mutuo che ha/hanno sottoscritto il Modulo di Adesione di assicurazione nel cui interesse è stipulata l'assicurazione.

Assicuratore/Società/Impresa: a seconda delle garanzie assicurative prestate:

- per la garanzia Morte: Poste Vita S.p.A.
- per le altre garanzie: Poste Assicura S.p.A.

Azienda privata: ogni soggetto giuridico che non sia Ente Pubblico.

Beneficiario: il soggetto al quale viene corrisposta la prestazione prevista dalla presente polizza, ossia l'Ente Erogante, salvi i casi di cui all'Art. 1.6 delle Condizioni di Assicurazione, nei quali il capitale assicurato o l'indennizzo saranno corrisposti all'Assicurato o agli eredi legittimi o alle persone che l'Assicurato medesimo ha espressamente designato.

Carenza: periodo di tempo successivo all'adesione durante il quale le coperture assicurative non sono operanti e pertanto l'eventuale sinistro non è indennizzabile.

Contraente: Poste Italiane S.p.A. che stipula la Polizza Collettiva per conto degli Assicurati.

Contratto di Mutuo: il contratto di mutuo tra l'Ente Erogante e l'Assicurato dal quale derivano le prestazioni oggetto delle presenti Polizze Collettive.

Decorrenza: dalle ore 24 del giorno in cui il mutuo viene effettivamente erogato a condizione che:

- sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto;
- non sia pervenuto al Contraente e all'Assicurato il rifiuto da parte delle Società.

Disoccupazione: lo stato in base al quale l'Assicurato non è Lavoratore dipendente, è iscritto nelle liste di collocamento, o percepisce reddito da mobilità o da cassa integrazione guadagni ordinaria e non svolge alcuna attività lavorativa.

Ente Pubblico: ogni amministrazione dello Stato, ivi compresi: gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative pubbliche, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici

non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Ente Erogante: si intende la Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza del Calendario 3, capitale sociale Euro 310.659.856,26, Codice Fiscale/Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano nr. 01340740156 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del gruppo Deutsche Bank - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Deutsche Bank AG - iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari soggetto che eroga il Finanziamento ai sensi degli Artt. 38 e ss. del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito il "T.U.B.").

Franchigia: periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un sinistro per Inabilità temporanea totale o Disoccupazione durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato non ha diritto ad alcun indennizzo.

Inabilità temporanea totale: la perdita temporanea, a seguito di infortunio o malattia, in misura totale della capacità dell'Assicurato ad attendere alla propria normale attività.

Indennizzo: la somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli infortuni: l'asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l'infezione e l'avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali; l'annegamento; l'assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni muscolari determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto e delle rotture sottocutanee dei tendini; le ernie addominali, con esclusione di ogni altro tipo di ernia; gli infortuni subiti in stato di maloreo di incoscienza.

Invalidità totale permanente: la perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 60% della totale.

Lavoratore autonomo: la persona fisica che abbia

presentato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa all'anno precedente nella quale:

- l'ammontare dei redditi da lavoro autonomo risulti preponderante rispetto ai redditi da lavoro dipendente (così come definito nella definizione di Lavoratore Dipendente di seguito riportata)

- sia denunciato almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone. Inoltre sono considerati Lavoratori autonomi i Lavoratori a Progetto (ex Co. Co. Co.) a condizione che la persona fisica continui a svolgere al momento della sottoscrizione della presente Polizza e durante la vigenza del Contratto le attività, o una delle attività, generative dei redditi di cui sopra.

Lavoratore dipendente: la persona fisica che presti il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia grave: i casi di tumore, chirurgia cardiovascolare, infarto miocardico, ictus cerebrale, insufficienza renale, trapianto d'organo, come da specifiche definizioni integrate nella sezione Malattia grave.

Modulo di Adesione: il documento mediante il quale l'Assicurato esprime la propria adesione alle Polizze Collettive.

Morte: il decesso dell'Assicurato accaduto per qualsiasi causa.

Non Lavoratore: la persona fisica che non sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente. Rientrano in questa categoria a titolo esemplificativo i pensionati e le casalinghe.

Polizza Collettiva: è la polizza che Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'Art. 1891 del Codice Civile, ha sottoscritto per conto della propria clientela (vale a dire i soggetti che abbiano sottoscritto un contratto di finanziamento rimborsabile ratealmente denominato "Mutuo BancoPosta"), rispettivamente con Poste Vita S.p.A. e Poste Assicura S.p.A. al fine di consentire, alla clientela di cui si tratta, di poter aderire ad un pacchetto di coperture assicurative vita (caso Morte prestata da Poste Vita S.p.A.) e danni (Invalidità permanente totale, Inabilità temporanea totale, Disoccupazione, Malattia grave prestate da Poste Assicura S.p.A.). Poste Italiane S.p.A., in qua-

lità di Contraente di dette polizze collettive, riconosce a ciascun Assicurato tutti i diritti derivanti dalle coperture assicurative alle quali la medesima ha aderito.

Premio: la somma dovuta dall'Assicurato.

Ripresa di occupazione: periodo di tempo successivo alla liquidazione totale e definitiva di un sinistro per Inabilità Totale Temporanea o per Disoccupazione, durante il quale l'Assicurato deve ritornare alla sua normale attività lavorativa prima di poter presentare un'altra denuncia relativa ad un nuovo sinistro rispettivamente per Inabilità Totale Temporanea o per Disoccupazione.

Riserva matematica: l'importo accantonato dall'Assicuratore per far fronte in futuro ai propri obblighi contrattuali secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Condizioni di Assicurazione

Condizioni comuni alle Polizze Collettive stipulate tra Poste Italiane S.p.A. e Poste Vita S.p.A. (n. 00001) e Poste Assicura S.p.A. (n. 00001)

Art. 1 - Informazioni generali

Art. 1.1 - Durata e decorrenza delle garanzie

Le garanzie assicurate con la presente Polizza Collettiva decorrono dalle ore 24 del giorno in cui il mutuo viene effettivamente erogato a condizione che:

- sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto;
- non sia pervenuto al Contraente e all'Assicurato il rifiuto da parte delle Società qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nel successivo Art. 1.3. o per dichiarazioni inesatte e per reticenze relative a circostanze indicate dall'Assicurato nella dichiarazione di buono stato di salute o eventualmente nel questionario anamnestico.

La durata dell'assicurazione, cioè l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del rapporto di mutuo con il limite di 10 anni per le garanzie C) D) ed E).

Per i mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la copertura ha valore per la durata iniziale del mutuo; eventuali allungamenti della durata del mutuo non modificheranno la durata della copertura.

Le garanzie Inabilità temporanea totale e Disoccupazione terminano inoltre alla data di pensionamento dell'Assicurato, se precedente il termine di 10 anni sopra stabilito.

Tutte le garanzie cessano comunque in caso di sinistro liquidato per Morte, Invalidità totale e permanente o Malattia grave.

In caso di mutuo cointestato la cessazione delle garanzie ha luogo unicamente nei confronti della persona cui l'evento si riferisce; le garanzie rimangono in vigore per le altre persone cointestatari con prestazioni pari a quelle definite al successivo Art. 1.2.

Art. 1.2 - Cointestazione del Contratto di Mutuo

Le operazioni di mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicurazione. In ipotesi di contestazione del mutuo, il premio e le prestazioni previste dalla polizza potranno essere anche non suddivise proporzionalmente tra tutti gli intestatari del Contratto di Mutuo stesso, ferma restando la necessità che ciascun Assicurato sottoscriva il Modulo di Adesione. Resta inteso che in caso di cointestazione potranno essere assicurate fino ad un massimo di quattro persone.

Art. 1.3 - Limiti assuntivi

L'Assicurato deve avere una età compresa tra 18 e

65 anni non compiuti, sempreché la data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso non oltrepassi l'età massima a scadenza prevista dalle condizioni di mutuo BancoPosta, fermo in ogni caso il limite del compimento del 78esimo anno di età.

L'assunzione avviene sulla base dei dati forniti con il Modulo di Adesione completa in ogni parte e firmata dall'Assicurato e, ove richiesto, secondo quanto di seguito specificato, del Questionario anamnestico, compilato e sottoscritto dal proprio Medico di famiglia e di ulteriore documentazione eventualmente richiesta. Il Modulo di Adesione per ogni Assicurato dovrà essere completata con la seguente documentazione:

- per capitali fino a Euro 160.000,00 (centosessantamila/00) dovrà essere fornita la sottoscrizione della "Dichiarazione di buono stato di salute" presente sul Modulo di Adesione.
- Qualora l'Assicurato non sia in grado di sottoscrivere la precedente dichiarazione dovrà trasmettere a Poste Assicura S.p.A., con efficacia anche nei confronti di entrambe le Società, lo specifico Questionario anamnestico, compilato dal proprio Medico di famiglia. L'adesione potrà essere perfezionata solo dopo che le Società avranno dato il proprio consenso;
- per capitali compresi tra Euro 160.000,01 (centosessantamila/01) ed Euro 300.000,00 (trecentomila/00) dovrà essere trasmesso a Poste Assicura S.p.A., con efficacia nei confronti di entrambe le Società, lo specifico Questionario anamnestico, compilato e sottoscritto dal Medico di famiglia dell'Assicurato. L'adesione potrà essere perfezionata solo dopo che le Società avranno dato il proprio consenso;
- per capitali superiori ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00), oltre allo specifico Questionario anamnestico di cui sopra, compilato e sottoscritto dal Medico di famiglia dell'Assicurato, dovrà essere trasmessa a Poste Assicura S.p.A., con efficacia nei confronti di entrambe le Società, tutta la documentazione sanitaria di volta in volta richiesta dalla stessa. L'adesione potrà essere perfezionata solo dopo che le Società avranno dato il proprio consenso.

In caso di cointestazione del Mutuo la documentazione da produrre in fase di Adesione dovrà essere conforme al capitale previsto per ogni singolo Assicurato.

Le operazioni che non rientrano nei predetti limiti assuntivi dovranno essere sottoposte all'attenzione delle Società e da questa autorizzate. Di volta in vol-

ta Poste Assicura S.p.A. si riserva di richiedere ulteriore documentazione sanitaria.

Si precisa che in ogni caso il valore massimo assicurabile per singola testa è pari al debito contratto dall'Assicurato, con il limite massimo di Euro 500.000,00.

Art. 1.4 - Premio di assicurazione

Le garanzie assicurate vengono prestate dietro pagamento in via anticipata di un premio unico, il cui importo è indicato nel Modulo di Adesione. Il premio, il cui onere è completamente a carico dell'Assicurato, viene corrisposto alle Società tramite l'Ente Erogante al momento dell'erogazione del mutuo in forza del mandato irrevocabile conferito dall'Assicurato allo stesso all'atto dell'adesione.

Art. 1.5 - Beneficiario

Beneficiario delle prestazioni è l'Ente Erogante il mutuo.

In caso di anticipata estinzione del rapporto di mutuo, di surroga passiva (c.d. portabilità) o rinegoziazione del mutuo vale quanto previsto al successivo Art. 1.6.

Art. 1.6 - Anticipata estinzione del Mutuo, surroga passiva (c.d. portabilità) e rinegoziazione

1.6.1 - Estinzione anticipata totale del Mutuo

In caso di anticipata estinzione totale del rapporto di mutuo, qualora non risultino sinistri aperti, le Imprese restituiranno, ciascuna per la quota di competenza ed al netto delle imposte, la parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Tale importo sarà determinato moltiplicando il debito residuo in linea capitale alla data di estinzione anticipata per il tasso di tariffa imponibile applicato al momento dell'adesione alla presente copertura.

L'importo sopra determinato sarà accreditato dalle Imprese sul conto corrente BancoPosta dell'Assicurato oppure su altro conto corrente debitamente indicato dallo stesso Assicurato sul Modulo richiesta estinzione o mantenimento copertura assicurativa, da inoltrare in occasione della richiesta di estinzione del Mutuo.

In alternativa alla richiesta di restituzione del premio non goduto, l'Assicurato ha la facoltà di chiedere (utilizzando il Modulo sopra menzionato) che le garanzie rimangano in vigore fino alla scadenza contrattuale iniziale con riferimento al piano originariamente sottoscritto; in tale caso il Beneficiario delle garanzie sarà l'Assicurato o gli eredi legittimi o le persone che l'Assicurato stesso ha espressamente designato in tale Modulo. Le prestazioni derivanti da Morte, Invalidità Totale permanente, Malattia Grave faranno riferimento al piano di ammortamento originario sottoscritto dall'Assicurato, mentre le prestazioni determinate

da Inabilità Totale Temporanea e Disoccupazione faranno riferimento al valore dell'importo dell'ultima rata corrisposta dall'Assicurato.

1.6.2 - Estinzione anticipata parziale del Mutuo

In caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo, l'assicurazione resterà in vigore fino alla scadenza iniziale del contratto e le prestazioni continueranno ad essere operanti secondo il piano di ammortamento originario. Nel caso in cui al momento del sinistro si verifichi un'eccedenza delle somme dovute rispetto al debito che alla data del sinistro residua in linea capitale dal rapporto di mutuo, tale differenza sarà liquidata a favore dell'Assicurato o degli eredi legittimi o alle persone che l'Assicurato stesso ha espressamente designato.

1.6.3 - Surroga Passiva (c.d. portabilità)

In caso di Surroga passiva, ovvero trasferimento del mutuo BancoPosta ad altro Istituto Bancario tramite la cosiddetta operazione di Portabilità, tutte le garanzie cesseranno e l'assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalla data di trasferimento del rapporto di mutuo.

Qualora non risultino sinistri aperti, le Imprese restituiranno, ciascuna per la quota di competenza ed al netto delle imposte, la parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Tale importo sarà determinato moltiplicando il debito residuo in linea capitale alla data di estinzione anticipata per il tasso di tariffa imponibile applicato al momento dell'adesione alla presente copertura.

L'importo sopra determinato sarà accreditato dalle Imprese sul conto corrente BancoPosta dell'Assicurato oppure su altro conto corrente debitamente indicato dallo stesso Assicurato sul Modulo richiesta estinzione o mantenimento copertura assicurativa, da inoltrare congiuntamente alla comunicazione di avvenuto trasferimento del rapporto di mutuo.

In alternativa alla richiesta di restituzione del premio non goduto, l'Assicurato ha la facoltà di chiedere (utilizzando il Modulo sopra menzionato) che le garanzie rimangano in vigore fino alla scadenza contrattuale iniziale con riferimento al piano originariamente sottoscritto; in tale caso il Beneficiario delle garanzie sarà l'Assicurato o gli eredi legittimi o i soggetti che l'Assicurato stesso ha espressamente designato o il nuovo Ente Erogante come indicati in tale Modulo. Le prestazioni derivanti da Morte, Invalidità Totale permanente, Malattia Grave faranno riferimento al piano di ammortamento originario sottoscritto dall'Assicurato, mentre le prestazioni determinate da Inabilità Totale Temporanea e Disoccupazione faranno riferimento al valore dell'importo dell'ultima rata

corrisposta dall'Assicurato.

1.6.4 - Rinegoziazione del Mutuo

Esclusivamente in caso di rinegoziazione del mutuo, vale a dire la modifica di termini del contratto di mutuo stipulato con l'Ente Erogante, le garanzie rimarranno in vigore per la durata e alle condizioni originariamente pattuite.

Al fine di poter esercitare i diritti di cui ai punti 1.6.1. e 1.6.3, l'Assicurato, in occasione della richiesta di estinzione anticipata o della ricezione della comunicazione di avvenuto trasferimento del Mutuo, dovrà inviare all'Impresa il Modulo richiesta estinzione o mantenimento copertura assicurativa allegato al presente Fascicolo Informativo.

Fermo restando quanto sopra, l'Assicurato può ricevere supporto rivolgendosi all'Ufficio Postale di emissione o al call center al n° 800.13.18.11.

Art. 1.7 - Pagamento delle prestazioni

Verificatosi il sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi causa devono inviare lettera raccomandata rispettivamente a:

- per l'assicurazione in caso di Morte:

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Portafoglio - Liquidazioni
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

- per le coperture di Invalidità totale e permanente da infortunio e malattia, Inabilità temporanea totale da infortunio e malattia, Malattia grave e Disoccupazione:

Poste Assicura
Ufficio Sinistri
Piazzale K. Adenauer, 3
00144 Roma

oppure a mezzo fax al n°: **06.5492.4475**

nei tempi e con le modalità previste dalle condizioni contrattuali che regolano le singole garanzie assicurate.

A tal fine l'Assicurato o i suoi aventi causa possono utilizzare i Moduli di Denuncia Sinistro allegati al presente Fascicolo.

Ciascuna Impresa, entro un periodo massimo di 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa, provvederà a corrispondere le somme dovute. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori.

Art. 1.8 - Modalità di liquidazione dei sinistri

Salvi i casi di cui all'Art. 1.6, il Beneficiario delle garanzie previste dal contratto è l'Ente Erogante.

Conseguentemente, l'Assicurato riconosce fin d'ora che le Società saranno liberate dalla propria obbligazione di pagamento dell'indennizzo con il versamento del medesimo all'Ente Erogante. Si intende che l'Ente Erogante è autorizzato a trattenere gli indennizzi come sopra incassati, per la decurtazione e l'estinzione del suo residuo credito derivante dal Contratto di mutuo.

Art. 1.9 - Recesso dell'Assicurato

L'Assicurato può recedere dall'assicurazione entro 30 giorni dal momento dell'adesione, dandone comunicazione con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata, e dietro consegna dell'originale del Modulo di Adesione indirizzata rispettivamente a:

- per l'assicurazione in caso di Morte:

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Portafoglio - Assunzione
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

- per le coperture di Invalidità totale e permanente da infortunio e malattia, Inabilità temporanea totale da infortunio e malattia, Malattia grave e Disoccupazione:

Poste Assicura
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

oppure a mezzo fax al n°: **06.5492.4474**

Il recesso ha l'effetto di liberare l'Assicurato, le Società e il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dall'adesione dell'Assicurato alla presente assicurazione, a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione quale risulta dal timbro postale di invio della relativa comunicazione.

Si precisa che la comunicazione inviata ad una sola delle Imprese, ha efficacia anche nei confronti dell'altra Impresa.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, le Società rimborseranno direttamente all'Assicurato anche in nome e per conto del Contraente, previa consegna dei documenti assicurativi in suo possesso, il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 1.10 - Recesso e mancata accettazione da parte delle Società

Le Società hanno diritto, entro 30 giorni dal momento in cui sono informate dell'adesione dell'Assicurato, di non accettare tale adesione dandone comunicazione all'Assicurato stesso.

Le Società hanno facoltà di recedere con lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi della

posizione assicurata, qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nell'Art. 1.3 o per dichiarazioni inesatte e per reticenze relative a circostanze indicate dall'Assicurato nella dichiarazione di buono stato di salute o, eventualmente nel questionario anamnestico.

Art. 1.11 - Attività professionale ed attività sportiva - Esclusioni

Ferme restando le specifiche esclusioni previste dalle singole Garanzie Assicurative, sono escluse le seguenti attività:

Attività sportive:

- paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
- tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
- pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, sport aerei in genere;
- partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, ciclistiche, sciistiche, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
- uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;

Attività professionali:

- accesso a tralicci, impalcature, binari e celle frigorifere, uso di materiale nocivo, venefico, esplosivo e/o radioattivo, di costruttore e collaudatore di macchinari industriali, autisti di macchinari pesanti (Bulldozer Gru, Ruspe, Battipali, Torri di trivellazione, Escavatori, Carrelli elevatori, Montacarichi, Demolitori di edifici, Draghe), controfigure cinematografiche, personale circense;
- è inoltre escluso il decesso sul territorio mondiale che sia direttamente o indirettamente causato o avvenuto durante o in conseguenza di partecipazione attiva o presenza per motivi professionali a guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche (sia che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerra civile, ammutinamento, rivolte o insurrezioni civili, tali da assumere le proporzioni o sfociare in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, colpi di stato e colpi di stato militare, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danni alla proprietà da o sotto il comando di qualsiasi governo o autorità locale sia che siano legittimi o meno.

Art. 1.12 - Cambio di attività o professione

Premesso che la copertura è modulata sulla tipologia dell'attività o professione, l'Assicurato non deve dare comunicazione alle Società in caso di cambiamento

di attività o di stato professionale, che verrà verificato in caso di sinistro.

Art. 1.13 - Inadempimenti e/o ritardi dell'Assicurato

Le presenti garanzie continuano a svolgere la loro efficacia pur in presenza di inadempimenti o ritardi da parte dell'Assicurato verso l'Ente Erogante in base al rapporto di mutuo, fermo restando quanto previsto all'Art. 1.14.

Art. 1.14 - Determinazione della prestazione assicurata

Alla determinazione degli indennizzi dovuti dalle Società non concorreranno le rate del mutuo risultanti non corrisposte dall'Assicurato all'Ente Erogante per cause diverse da quelle garantite dalla presente Polizza Collettiva. L'Ente Erogante provvederà a comunicare alle Società la parte di debito non indennizzabile.

Art. 1.15 - Rinuncia al diritto di surrogazione

Le Società rinunciano al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile nei confronti del responsabile del sinistro.

Art. 1.16 - Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano (Art. 2952 del Codice Civile).

Art. 1.17 - Imposte

Le imposte relative al presente contratto sono a carico dell'Assicurato.

Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati all'Assicurato.

Art. 1.18 - Regime fiscale dei premi

I premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni. Invece, i premi delle assicurazioni per i rischi di danni alla persona (Invalidità totale permanente, Inabilità temporanea totale e Malattia grave) e quelli per la perdita d'impiego (Disoccupazione) sono soggetti all'imposta del 2,5%.

I premi corrisposti a fronte della copertura del rischio Morte, Invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF pari al 19%, fino ad un importo massimo annuo pari ad Euro 1.291,14, riferibile anche ai premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta.

Qualora solo una componente del premio di assicurazione sia stata destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dall'Impresa.

Trattandosi di polizza a premio unico, la detrazione potrà essere effettuata - nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa - esclusivamente in fase di dichiarazione dei redditi relativi all'anno di adesione e corresponsione del premio. Nessuna ulteriore detrazione potrà essere effettuata negli anni successivi.

Art. 1.19 - Regime fiscale delle somme corrisposte

Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono esenti dall'IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall'imposta sulle successioni.

Art. 1.20 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

Art. 1.21 - Foro competente e legislazione applicabile

Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 1.22 - Obblighi del Contraente

Nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 1.3 "Limiti assuntivi", il Contraente si impegna ad inserire in copertura tutti coloro con i quali abbia stipulato un contratto di mutuo ed abbiano espresso la loro adesione alla presente Polizza Collettiva sottoscrivendo il Modulo di Adesione di assicurazione che il Contraente trasmette a Poste Assicura S.p.A. L'adesione si intenderà accettata sempreché non sia pervenuto al Contraente e all'Assicurato il rifiuto da parte delle Società nei limiti dell'Art. 1.3 "Limiti assuntivi". Il Contraente, inoltre, si impegna a consegnare all'Assicurato il Fascicolo Informativo, comprensivo delle Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Art. 1.23 - Disdetta dell'Assicurato dalle garanzie diverse dall'assicurazione sulla vita

L'Assicurato ha la facoltà di disdire annualmente le garanzie diverse dall'assicurazione sulla vita (Garanzie B, C, D ed E) con preavviso di sessanta giorni.

La disdetta, per espressa previsione dell'Art. 1899 co. 3 del Codice Civile non si applica alle assicurazioni sulla vita. La disdetta dell'Assicurato comporta la restituzione da parte di Poste Assicura S.p.A. del premio pagato per tali garanzie al netto di eventuali imposte e della quota relativa al rischio già corso.

Art. 1.24 - Reclami

Eventuali reclami nei confronti di ciascuna delle Società e riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, utilizzando, al fine di accelerare l'analisi del reclamo, i

Moduli allegati al presente Fascicolo a:

- per l'assicurazione in caso di Morte:

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Reclami
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

oppure a mezzo fax al n°: **06.5492.4426.**

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo reclami@postevita.it.

- per le coperture di Invalidità totale e permanente da infortunio e malattia, Inabilità temporanea totale da infortunio e malattia, Malattia grave e Disoccupazione:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Reclami
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

oppure a mezzo fax al n°: **06.5492.4402.**

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo reclami@poste-assicura.it.

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, le Imprese - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 - invieranno risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in polizza.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, correlando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalle Imprese, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma. Si ricorda che resta in ogni caso salva la facoltà dell'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.

Art. 1.25 - Lingua in cui è redatto il contratto

I documenti contrattuali sono redatti in lingua italiana.

Art. 1.26 - Informativa in corso di contratto

Le Imprese comunicheranno tempestivamente per iscritto al Contraente e all'Assicurato, nel corso della durata contrattuale, le eventuali variazioni, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Per la consultazione degli aggiornamenti non derivanti da innovazione normative si rinvia al sito internet delle Imprese, riportato sotto la lett. A p.to 1 delle rispettive Note Informative.

Art. 1.27 - Dichiarazione dell'Assicurato-clausola di incontestabilità

Le dichiarazioni dell'Assicurato devono essere veri-

tiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, l'Assicuratore ha diritto:

A) quando esiste malafede o colpa grave:

- di rifiutare in caso di sinistro ed in ogni tempo qualsiasi pagamento qualora l'evento si verifichi prima che abbia avuto conoscenza della dichiarazione inesatta e/o reticente o prima del decorso del termine di tre mesi dall'avvenuta conoscenza;
- di dichiarare al Contraente ed all'Assicurato di voler impugnare l'assicurazione entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;

B) quando non esiste malafede o colpa grave:

- di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato;
- di recedere dall'assicurazione mediante dichiarazione da farsi entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di chiedere un incremento di premio corrispondente al rischio effettivo entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

L'Assicuratore ove non esista malafede o colpa grave rinuncia a tali diritti trascorsi 6 mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione. L'Assicuratore ha diritto alla parte di premio relativa al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento. Qualora l'Assicuratore intenda recedere dall'Assicurazione ne darà comunicazione al Contraente e all'Assicurato tramite lettera raccomandata A/R e rimborserà all'Assicurato il premio, al netto delle imposte e della parte di premio relativa al periodo di assicurazione intercorso tra la data in cui è stata sottoscritta dall'Assicurato il Modulo di Adesione ed il giorno in cui l'Assicuratore è venuto a conoscenza delle dichiarazioni inesatte e reticenti.

Art. 1.28 - Limiti territoriali

La presente copertura opera per sinistri verificatisi nel mondo intero per le garanzie Morte e Invalidità totale e permanente. Per le restanti garanzie sono coperti i sinistri verificatisi nell'ambito dell'Unione Europea.

Art. 1.29 - Collegio Medico

In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento o sulla misura dell'indennità da corrispondere all'Assicurato, nonché sui criteri di liquidazione contrattualmente stabiliti, le parti, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva

nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Art. 1.30 - Responsabilità delle Società

Ciascuna Società assume, con esclusione di qualsiasi solidarietà, esclusivamente le obbligazioni riguardanti le garanzie rispettivamente prestate come di seguito specificato:

- Poste Vita S.p.A. presta la garanzia A) Assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente;
- Poste Assicura S.p.A. presta le garanzie B) Invalidità totale e permanente da infortunio e malattia, C) Inabilità temporanea totale da infortunio e malattia, D) Malattia grave ed E) Disoccupazione.

Condizioni particolari della Polizza Collettiva stipulata tra Poste Italiane S.p.A. e Poste Vita S.p.A. (n. 00001)

Art. 2 - Garanzia A Assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente

Art. 2.1 - Prestazione assicurata

Poste Vita S.p.A., in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, si obbliga a corrispondere una somma il cui importo è pari all'ammontare del debito in linea capitale che alla data del decesso dell'Assicurato residua dal rapporto di mutuo in base al piano di ammortamento originario, fermo il limite massimo di Euro 500.000,00 per testa.

Tale garanzia cessa la sua efficacia se è già stato liquidato da Poste Assicura S.p.A. un sinistro a causa di invalidità totale e permanente o per malattia grave. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un sinistro a causa di invalidità totale e permanente o per malattia grave, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro, ma rimane in vigore per le altre persone cointestatarie con prestazione pari a quella definita al precedente Art. 1.2.

Art. 2.2 - Riscatto e riduzione

La presente assicurazione, in quanto di puro rischio, non dà diritto, in alcun tempo, a valori di riduzione o di riscatto e, di conseguenza, a prestiti.

Art. 2.3 - Esclusioni

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, salvo quanto previsto di seguito dal presente articolo e dall'Art. 1.11.

È escluso dalla garanzia il decesso causato da:

- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo ed, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- il suicidio è compreso, trascorsi 12 mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione;
- infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o sindromi o stati assimilabili, salvo che l'Assicurato presenti, oltre

a quanto previsto dall'Art. 1.3, idonea documentazione comprovante l'esito negativo del relativo test HIV.

In questi casi, l'Assicuratore paga il solo importo della riserva matematica, calcolato al momento del decesso.

Art. 2.4 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi

In caso di sinistro, gli aventi causa devono dare avviso scritto all'Impresa entro 30 giorni, utilizzando l'apposito Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo, secondo le modalità indicate nell'Art. 2.5.

Art. 2.5 - Pagamento delle prestazioni

Nei casi in cui il Beneficiario coincida con l'Ente Erogante, la denuncia del decesso deve contenere l'indicazione del giorno, ora e causa dell'evento e deve essere integrata dai seguenti documenti:

- a) il Modulo di Denuncia Sinistro correttamente compilato;
- b) l'originale del Modulo di Adesione;
- c) il certificato di nascita e di morte dell'Assicurato;
- d) la relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- e) la documentazione di carattere sanitario (cartelle ed esami clinici) e, in caso di ricovero precedente il decesso, la cartella clinica dell'ospedale.

Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti solo nel caso in cui quelli precedentemente elencati non risultassero sufficienti a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e/o ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

Nei casi in cui il Beneficiario non coincida con l'Ente Erogante, oltre ai documenti sopra menzionati, gli aventi causa devono allegare:

- f) l'atto di notorietà da cui risulti l'esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato.

Nel caso in cui la designazione beneficiaria sia genericamente determinata, dall'atto notorio dovrà risultare l'elenco di tutti gli eredi con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, dello stato civile, della capacità di agire di ciascuno di essi, del rapporto e grado di parentela con l'Assicurato e con l'esplicita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono, né esistevano alla morte dell'Assicurato, altre persone aventi comunque diritto per legge alla successione;

- g) nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori od incapaci, il decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta con esonero di Poste Vita S.p.A. da ogni respon-

sabilità circa il pagamento della somma stessa.

In entrambi i casi, Poste Vita S.p.A. esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento presso la propria sede della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Art. 2.6 - Non pignorabilità e non sequestrabilità

Le somme dovute da Poste Vita S.p.A. al Beneficiario, in dipendenza dalla presente garanzia, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.

Condizioni particolari della Polizza Collettiva stipulata tra Poste Italiane S.p.A. e Poste Assicura S.p.A. (n. 00001)

Art. 3 - Garanzia B

Assicurazione di invalidità totale e permanente da infortunio e malattia

Art. 3.1 - Prestazione assicurata

In caso di invalidità totale permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, Poste Assicura S.p.A. si obbliga a corrispondere un capitale il cui importo è pari all'ammontare del debito in linea capitale che alla data del sinistro residua dal rapporto di mutuo in base al piano di ammortamento originario, fermo il limite massimo di Euro 500.000,00 per testa.

L'indennizzo per invalidità totale permanente da infortunio o da malattia è calcolato secondo i criteri e le percentuali previste dalla tabella riportata in calce al presente fascicolo (tabella delle valutazioni del grado di invalidità permanente per l'industria allegata al T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30/6/65 n. 1124, e successive modificazioni intervenute fino alla stipula dell'assicurazione).

Tale garanzia cessa la sua efficacia in caso sia già stato liquidato un sinistro da Poste Vita S.p.A. a causa di morte oppure qualora sia già stato liquidato un sinistro per malattia grave.

Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un sinistro a causa di morte o di malattia grave, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatari con prestazione pari a quella definita al precedente Art. 1.2.

Art. 3.2 - Esclusioni

Oltre a quanto previsto all'Art.1.11, sono esclusi dall'assicurazione:

- a) infortuni o malattie causati da atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
- b) infortuni o malattie causati all'Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- c) infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- d) infortuni causati da guerra anche non dichiarata od insurrezioni;
- e) infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
- f) parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato,

- o complicazioni derivanti da tali eventi;
- g) infortuni o malattie causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);
- h) eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
- i) applicazioni di carattere estetico, richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'Assicurazione;
- j) le conseguenze di infortuni avvenuti nei 360 gg. antecedenti la data di decorrenza della copertura e le conseguenze di situazioni patologiche insorte nei 360 gg. antecedenti tale data, già note all'Assicurato;
- k) mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale;
- l) infortuni causati da:
 - guida di macchine operatrici;
 - guida di natanti a motore per uso non privato;
 - guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro;
 - ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
 - infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o sindromi o stati assimilabili, salvo che l'Assicurato presenti, in allegato, oltre a quanto previsto dall'Art. 1.3, idonea documentazione comprovante l'esito negativo del relativo test HIV;
 - delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
 - guerra e insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni.

Art. 3.3 - Rischio di guerra all'estero

La presente garanzia, a parziale deroga dell'Art. 3.2 - Esclusioni lett. d), vale per l'invalidità totale e permanente da infortunio derivante da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato quale civile, risulti

sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in paese sino ad allora in pace con esclusione comunque di ogni partecipazione attiva a tali eventi.

Art. 3.4 - Colpa grave, tumulti, terremoto

A deroga dell'Art. 1900 del Codice Civile sono compresi i sinistri cagionati con colpa grave dell'Assicurato. A deroga dell'Art. 1912 del Codice Civile sono compresi i sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Sono altresì inclusi i sinistri in conseguenza di movimenti tellurici.

Art. 3.5 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi

In caso di sinistro, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto a Poste Assicura S.p.A., entro 30 giorni dall'infortunio o dall'inizio della malattia o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile, utilizzando l'apposito Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile. La denuncia dell'infortunio e della malattia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato, o chi per esso, devono consentire a Poste Assicura S.p.A. le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliere da ogni riserbo i medici curanti. Inoltre alla denuncia dovrà essere allegata copia del documento di identità o altro documento per attestazione della data di nascita.

Art. 3.6 - Termini di carenza

Poste Assicura S.p.A. pagherà l'indennizzo solo se il sinistro, per una invalidità causata da malattia, si è verificato dopo il periodo di carenza di 60 giorni.

Art. 4 - Garanzia C Assicurazione di inabilità temporanea totale da infortunio e malattia (garanzia riservata ai lavoratori autonomi e dipendenti di enti pubblici)

Art. 4.1 - Prestazione assicurata

Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori Autonomi o Dipendenti di Enti Pubblici, Poste Assicura S.p.A. in caso di inabilità temporanea totale da infortunio e malattia come di seguito specificato, liquiderà mensilmente, secondo le indicazioni del contratto di mutuo, una somma pari all'importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportato in dodicesimi) in scadenza dovute dall'Assicurato all'Ente Erogante trascorsi 60 giorni di franchigia assoluta dalla data di ricovero con

il limite massimo di Euro 2.000,00 (duemila/00) per singola rata mensile. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni successivo periodo intero di 30 giorni consecutivi di Inabilità temporanea totale, con un massimo di 18 indennizzi mensili per ogni sinistro e 36 nel corso della singola copertura assicurativa. Tale garanzia è prestata per la stessa durata del mutuo, per un massimo di 10 anni. Affinché operi la presente garanzia, lo stato di inabilità temporanea totale dovrà essere conseguenza diretta di infortunio o malattia a cui dovrà conseguire un ricovero con intervento chirurgico che comporti una degenza pari ad almeno venti giorni oppure conseguire ad un ricovero per Grande intervento chirurgico.

Tale garanzia cessa la sua efficacia in caso sia già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un sinistro a causa di morte oppure qualora sia già stato liquidato un sinistro per invalidità totale e permanente o per malattia grave.

Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un sinistro a causa di morte, invalidità totale e permanente o malattia grave, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatari con prestazione pari a quella definita al precedente Art. 1.2.

Art. 4.2 - Grandi interventi chirurgici

Sono considerati grandi interventi chirurgici:

Cranio

- Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali.

Faccia e bocca

- Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitario.
- Interventi demolitori per tumori maligni della lingua e del pavimento orale con svuotamento della loggia sottomascellare.
- Asportazione totale della parotide per neoplasie maligne.
- Resezione parotidea per tumore benigno o misto della parotide con preparazione del nervo facciale.
- Parotidectomia totale con preparazione del nervo facciale.

Collo

- Tiroidectomia totale per neoplasie maligne.
- Timectomia per via cervicale.
- Resezione dell'esofago cervicale.

Torace

- Resezioni segmentarie e lobotomia.
- Pneumectomia.
- Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi del polmone.
- Interventi per fistole bronchiali cutanee.
- Pleuropneumectomia.
- Timectomia per via toracica.
- Toracoplastica totale.

Chirurgia toracica

- Pericardiectomia parziale o totale.
- Sutura del cuore per ferite.

- Interventi per corpi estranei al cuore.
- Atriosettostomia per asportazione dei grossi vasi.
- Derivazioni aorto - polmonari.
- Correzione di coartazione aortica.
- Interventi per fistole artero - venose del polmone.
- Legatura e resezione del dotto di Botallo.
- Operazione per embolia dell'arteria polmonare.
- Interventi a cuore aperto.
- Bypass aorto - coronarico.
- Commissurotomia (per stenosi mitralica)

Esofago

- Interventi nell'esofagite, nell'ulcera esofagea e nell'ulcera peptica postoperatoria.
- Operazioni sull'esofago per stenosi benigne e mega esofago.
- Idem per tumori, resezioni parziali basse - alte - totali.
- Esofagoplastica.
- Reintervento per megaesofago.

Stomaco - Duodeno

- Resezione gastrica da neoplasie maligne.
- Gastrectomia totale da neoplasie maligne.
- Resezione gastro - digiunale per ulcera peptica-post anastomotica.
- Intervento per fistola gastro - digiuno - colica.

Intestino

- Colectomia totale.
- Resezione ileo - cecale con linfadenectomia.

Retto - Ano

- Amputazione del retto per via addomino perineale in uno o più tempi.
- Resezione anteriore retto - colica.

Fegato

- Resezione epatica.
- Epatico - coledotomia.
- Papillotomia per via trans - duodenale.
- Intervento per la ricostruzione delle vie biliari.
- Deconnessione azygos - portale per via addominale.

Pancreas - Milza

- Intervento di necrosi acuta del pancreas.
- Intervento per cisti e pseudo - cisti.
- Enucleazione delle cisti.
- Marsupializzazione.
- Interventi per fistole pancreatiche.
- Interventi demolitivi sul pancreas:
 - a) totale o della testa;
 - b) della coda.
- Anastomosi porta - cava spleno renale, mesenterico cava.

Chirurgia del sistema nervoso centrale e periferico

- Asportazione di neoplasie endocraniche o dia-neurismi.
- Operazioni endocraniche per ascesso edematoma intracranico.
- Interventi per derivazione liquorale diretta ed in diretta.
- Operazione per encefalo - meningocoele.
- Talamotomia - pallidotomia ed altri interventisimi-

lari.

- Interventi per epilessia focale.

Art. 4.3 - Esclusioni

Oltre a quanto previsto all'Art.1.11, le coperture non saranno operative nei sottoelencati casi:

1. infortuni o malattie causati da atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
2. infortuni o malattie causati all'Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni a meno che l'uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
3. infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
4. infortuni causati da guerra anche non dichiarata od insurrezioni;
5. infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
6. parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
7. infortuni e malattie causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopiradioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);
8. eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici;
9. applicazioni di carattere estetico, richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'Assicurazione;
10. conseguenze di infortuni avvenuti nei 360 gg. antecedenti la data di decorrenza della copertura e conseguenze di situazioni patologiche insorte nei 360 gg. antecedenti tale data, già note all'Assicurato;
11. mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale;
12. infortuni causati da:
 - A. paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
 - B. tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
 - C. dall'uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
 - D. guida di macchine operatrici;
 - E. guida di natanti a motore per uso non privato;

- F. guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro;
- G. pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
- H. partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
- I. ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti allucinogeni;
- J. infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o sindromi o stati assimilabili, salvo che l'Assicurato presenti, in allegato, oltre a quanto previsto dall'Art. 1.3, idonea documentazione comprovante l'esito negativo del relativo test HIV;
- K. delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
- L. guerra e insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni.

Nessuna prestazione sarà corrisposta se per lo stesso periodo Poste Assicura S.p.A. ha pagato altri importi a titolo di indennizzo per il caso di Disoccupazione.

Art. 4.4 - Rischio di guerra all'estero

La presente garanzia, a parziale deroga dell'Art. 4.3 Esclusioni punto 12.L vale per l'inabilità temporanea totale da infortunio e malattia derivante da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in paese sino ad allora in pace con esclusione comunque di ogni partecipazione attiva a tali eventi.

Art. 4.5 - Colpa grave, tumulti, terremoto

A deroga dell'Art. 1900 del Codice Civile sono compresi i sinistri cagionati con colpa grave dell'Assicurato. A deroga dell'Art. 1912 del Codice Civile sono compresi i sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Sono altresì inclusi i sinistri in conseguenza di movimenti tellurici.

Art. 4.6 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi

In caso di infortunio o malattia, l'Assicurato o chi

per esso deve darne avviso scritto a Poste Assicura S.p.A., utilizzando l'apposito Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo, entro 30 giorni dall'infortunio o dall'inizio della malattia o da quando ne ha avuto la possibilità. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile. La denuncia dell'infortunio o della malattia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. I certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L'Assicurato, o chi per esso, deve consentire a Poste Assicura S.p.A. le indagini e gli accertamenti necessari.

Nessun indennizzo sarà inoltre corrisposto per successivi sinistri per Inabilità temporanea totale se, dal termine del sinistro precedente non è trascorso un termine di Ripresa di occupazione di 90 giorni consecutivi.

Gli obblighi assunti da Poste Assicura S.p.A. con la presente Polizza Collettiva sono definitivamente esauriti al raggiungimento del massimale di 36 indennizzi mensili.

Art. 4.7 - Termini di carenza

Poste Assicura S.p.A., pagherà l'indennizzo solo se il sinistro, per una inabilità causata da malattia, si è verificato dopo il periodo di carenza di 60 giorni.

Art. 5 - Garanzia D Assicurazione malattia grave (garanzia riservata ai non lavoratori)

Art. 5.1 - Prestazione assicurata

Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Non Lavoratori, Poste Assicura S.p.A. in caso di sinistro indennizzabile secondo quanto previsto di seguito, si obbliga a corrispondere un capitale il cui importo è pari all'ammontare del debito in linea capitale che alla data del sinistro residua dal rapporto di mutuo in base al piano di ammortamento originario, fermo il limite massimo di Euro 500.000,00 per testa. Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un sinistro a causa di morte oppure qualora sia già stato liquidato un sinistro per invalidità totale e permanente.

Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un sinistro a causa di morte o di invalidità totale e permanente, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro, ma rimane in vigore per le altre persone cointestatatarie con prestazione pari a quella definita al precedente Art. 1.2. Tale garanzia è prestata per la stessa durata del mutuo, per un massimo di 10 anni.

Sono considerati indennizzabili i sinistri derivanti dalle seguenti Malattie gravi:

1. **Tumore** - Neoplasia maligna caratterizzata dalla

crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale, di cui si fornisca prova certa. Dalla garanzia vengono esclusi: i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi intraduttali non invasivi della mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I° stadio ed i tumori cutanei, ad eccezione del melanoma maligno del II° e IV° stadio di Clarcke. Si escludono altresì il sarcoma di Kaposi o qualunque altro tumore in presenza della sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS).

2. **Chirurgia cardiovascolare** - Cardiopatia coronarica con necessità d'intervento chirurgico a cuore aperto, consigliato da uno specialista in cardiologia, per correggere una restrizione o ostruzione di almeno due arterie coronariche mediante by-pass coronarico.
3. **Infarto miocardico** - Evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi viene formulata sulla base dei seguenti criteri: storia del dolore cardiaco tipico, comparsa di nuove modificazioni tipiche dell'ECG, modificazioni tipiche degli enzimi cardiaci.
4. **Ictus cerebrale** - Accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale (trombosi o embolia) che ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola, etc.). L'infermità è considerata indennizzabile una volta che ne sia accertata l'origine, riconosciuta l'entità e la permanenza, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla data di insorgenza.
5. **Insufficienza renale** - Malattia renale irreversibile in dialisi cronica.
6. **Trapianto d'organo** - Malattie che comportino la necessità di ricevere un trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo. È necessaria la certificazione dell'inserimento in lista d'attesa presso un centro qualificato.

Art. 5.2 - Esclusioni

Oltre a quanto previsto all'Art.1.11, le coperture non saranno operative nei sotto elencati casi:

- a) interventi chirurgici angioplastici, terapie laser;
- b) delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
- c) alcolismo, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- d) malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici e gli esaurimenti nervosi;
- e) cure o interventi per l'eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla data di stipulazione della polizza;

- f) scioperi, sommosse, tumulti a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
- g) trasformazioni o assestamento energetici dell'atomo;
- h) infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o sindromi o stati assimilabili, salvo che l'Assicurato presenti, in allegato, oltre a quanto previsto dall'Art. 1.3, idonea documentazione comprovante l'esito negativo del relativo test HIV;
- i) sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, formemaniaco-depressive o stati paranoidei;
- j) condizioni di preesistenza nei 360 gg antecedenti la data iniziale;
- k) se l'Assicurato, nei primi 10 anni di durata, ha già ottenuto 36 indennizzi mensili per sinistri relativi alla garanzia E) "Disoccupazione";
- l) se l'Assicurato ha già ottenuto 36 indennizzi mensili per sinistri relativi alla garanzia C) "Inabilità temporanea totale".

Art. 5.3 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi

In caso di sinistro, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto a Poste Assicura S.p.A., utilizzando l'apposito Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo, entro 30 giorni dalla data in cui è stata diagnosticata la Malattia grave o da quando ne ha avuto la possibilità. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile. La denuncia della Malattia grave deve essere corredata da certificato medico. Il decorso della Malattia grave deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato, o chi per esso, devono consentire a Poste Assicura S.p.A. le indagini e gli accertamenti necessari. Poste Assicura S.p.A., infine, nei casi dubbi, si riserva il pieno ed incondizionato diritto di accertare le diagnosi di Malattia grave con propri medici di fiducia, i cui costi saranno a carico della stessa.

Art. 5.4 - Termini di carenza

Poste Assicura S.p.A. pagherà l'indennizzo solo se la malattia si è verificata dopo il periodo di carenza di 60 giorni.

Art. 6 - Garanzia E

Assicurazione di Disoccupazione

(garanzia riservata ai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato da aziende private)

Art. 6.1 - Prestazione assicurata

Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano dipendenti assunti a tempo indeterminato da aziende private, con le precisazioni di seguito indicate, Poste Assicura S.p.A., in caso di Disoccupazione a seguito di licenziamento liquiderà mensilmente, secondo le indicazioni del contratto di mutuo, una somma pari all'importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari

alla somma delle rate dell'anno riportato in dodicesimi) in scadenza dovute dall'Assicurato all'Ente Erogante trascorsi 60 giorni di franchigia assoluta, con il limite massimo di Euro 2.000,00 (duemila/00) per singola rata mensile. Tale garanzia è prestata per la stessa durata del mutuo, per un massimo di 10 anni. Gli indennizzi saranno liquidati per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione, con un massimo di 18 indennizzi mensili per ogni sinistro e 36 nel corso della durata della singola copertura assicurativa.

Nessuna prestazione è dovuta se l'Assicurato è Lavoratore Dipendente assunto a tempo determinato, Lavoratore Dipendente assunto con contratto "a progetto", o se con contratto di lavoro dipendente comportante un obbligo di prestazione inferiore a 16 ore settimanali.

Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un sinistro a causa di morte oppure qualora sia già stato liquidato un sinistro per invalidità totale e permanente o malattia grave. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un sinistro a causa di morte, invalidità totale e permanente o malattia grave, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatari con prestazione pari a quella definita al precedente Art. 1.2.

Art. 6.2 - Esclusioni

Oltre a quanto previsto all'Art.1.11, le coperture non saranno operative nei sotto elencati casi:

- a) l'Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente in modo continuativo e con contratto a tempo indeterminato per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il sinistro. Tuttavia al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;
- b) all'atto dell'adesione, l'Assicurato è a conoscenza della prossima disoccupazione o è al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di disoccupazione;
- c) la disoccupazione sia conseguenza di licenziamento per giusta causa;
- d) risoluzione del rapporto di lavoro per volontà dell'Assicurato;
- e) se la perdita del posto di lavoro è un evento programmato in base al contratto di lavoro a tempo determinato o il rapporto di lavoro dell'Assicurato aveva carattere stagionale o, comunque, se è la conseguenza di scadenza di un contratto a termine;
- f) l'Assicurato non si è iscritto nella lista di collocamento, salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in mobilità;
- g) l'Assicurato percepisca il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria;

- h) se Poste Assicura S.p.A. ha pagato per lo stesso periodo indennizzi previsti per il caso di inabilità temporanea totale;
- i) la Disoccupazione è conseguenza di uno degli eventi o cause che costituiscono esclusioni dalle prestazioni in caso di Inabilità Temporanea Totale;
- j) l'Assicurato rientra nei casi di disoccupazione parziale (Lavori Socialmente Utili).

Art. 6.3 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi

L'Assicurato deve, utilizzando l'apposito Modulo di Denuncia Sinistro, entro 30 giorni dal verificarsi della Disoccupazione:

1. comunicare a Poste Assicura S.p.A., la propria disoccupazione inviando copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro;
2. sciogliere il datore di lavoro da ogni riserbo;
3. comprovare l'iscrizione alla lista di collocamento o l'inserimento nelle liste di mobilità e l'eventuale permanenza in tali liste;
4. consentire un'indagine e/o accertamenti da parte di persone di fiducia dell'Assicuratore, i cui costi saranno a totale carico della Società medesima.

Quando un sinistro per Disoccupazione sia stato chiuso per qualunque ragione, salvo quella relativa all'esaurimento del massimale globale, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di Disoccupazione salvo che, nel periodo intercorrente tra gli eventi, l'Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente per un periodo pari alla "Ripresa di occupazione" di 90 giorni consecutivi. Gli obblighi assunti da Poste Assicura S.p.A. con la presente polizza relativamente al rischio per Disoccupazione sono definitivamente esauriti qualora la pratica precedente si sia chiusa per esaurimento del massimale globale di 36 indennizzi mensili.

Art. 6.4 - Termini di carenza

In caso di licenziamento comunicato all'Assicurato durante il periodo di carenza, pari a 60 giorni, perché lo stesso abbia diritto agli indennizzi, dovrà essere stato nuovamente assunto come Lavoratore Dipendente e conseguentemente a ciò dovrà avere successivamente prestato servizio per un periodo pari alla "Ripresa di occupazione" di 90 giorni consecutivi.

LEGGERE ATTENTAMENTE LA SOTTOSTANTE INFORMATIVA PRIVACY PRIMA DI COMPIERE IL MODULO DI DENUNCIA SINISTRO.

Informativa privacy relativamente all'attività liquidazione sinistri⁽¹⁾

Finalità del trattamento dei dati personali

I dati personali forniti mediante la compilazione del "Modulo di Denuncia Sinistro" o da altri soggetti⁽²⁾ sono trattati al fine di:

- dare esecuzione al contratto assicurativo e più in generale per ogni finalità assicurativa⁽³⁾, in particolare per procedere all'attività di liquidazione dei sinistri;
- adempiere ad ogni obbligo di legge, regolamento o della normativa europea connesso all'esecuzione del contratto assicurativo;
- rilevare, previo Suo esplicito consenso, la qualità dei servizi o i bisogni della clientela;
- effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri. Il consenso per tale trattamento è facoltativo e, laddove concesso, potrà essere successivamente negato in qualsiasi momento senza che ciò produca alcun effetto sull'esecuzione del contratto di assicurazione.

Modalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali sono trattati, in particolare per il servizio di liquidazione dei sinistri, la fornitura dei prodotti e delle informazioni da Lei richieste, mediante l'ausilio di strumenti elettronici o anche senza tale ausilio. Per il caso della valutazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed indagini statistiche, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Natura del conferimento dei dati personali, Suo consenso ed eventuali conseguenze di un rifiuto

Per la fornitura di servizi assicurativi ed in particolare nell'ambito del servizio di liquidazione danni che La riguardano abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili"⁽⁴⁾, come ad esempio nel caso di perizie mediche. Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di tali dati per queste specifiche finalità.

Il conferimento dei Suoi dati personali non è obbligatorio per legge, tuttavia senza i Suoi dati non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti assicurativi in tutto o in parte ovvero procedere alla liquidazione del sinistro.

Alcuni dati viceversa devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge: lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio; così pure i Suoi dati devono da noi essere comunicati, per obbligo di legge, ad enti e organismi pubblici, quali Isvap - Casellario Centrale Infortuni - UIC - Motorizzazione Civile - Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbliga-

torie, nonché - in caso di richiesta - all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine. Solamente qualora Lei acconsenta specificamente, i dati che Lei ci invierà, o da noi detenuti, saranno utilizzati dalla nostra Società per le finalità ulteriori indicate (rilevazione qualità dei servizi, ricerche di mercato e indagini statistiche con le modalità indicate).

Comunicazione dei dati a soggetti terzi

Per le finalità sopra descritte i Suoi dati potrebbero essere comunicati a soggetti che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento per finalità assicurativa, anche in virtù di obblighi di legge, ovvero a soggetti di nostra fiducia che svolgono - per nostro conto - compiti di natura tecnica od organizzativa, alcuni di questi anche all'estero, in qualità di "responsabile" o "incaricato" del trattamento dei dati. Si tratta in modo particolare di soggetti facenti parte del Gruppo Poste Italiane, della società Poste Assicura S.p.A. e della catena distributiva quali agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società, quali professionisti legali, periti e medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione dati; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società recupero crediti. In aggiunta, qualora Lei acconsenta specificamente, anche i soggetti terzi specializzati nelle attività di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela. In considerazione della complessità della nostra organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nel perseguimento delle finalità sopra indicate nell'ambito delle rispettive mansioni ed in conformità alle istruzioni ricevute. L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a:

**Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Privacy
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
fax 06.5492.4555**

ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati

in qualità di incaricati. I dati raccolti non saranno in alcun modo diffusi.

Esercizio dei diritti

La informiamo inoltre che Lei ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati in nostro possesso e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁽⁵⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Privacy
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
fax 06.5492.4555

il cui responsabile pro-tempore è anche responsabile del trattamento.

La informiamo inoltre che relativamente alla gestione e liquidazione dei sinistri sono stati nominati responsabili del trattamento dei dati personali:

- per la garanzia A)

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Sinistri
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
fax 06.5492.4475

- per le garanzie B), C), D), ed E)

Interconsult S.r.l.
Via al Ponte Calvi, 3/14
16124 Genova

La ringraziamo per la Sua attenzione e collaborazione ricordandoLe che un modulo incompleto, non firmato o, nei casi previsti, non accompagnato dalla documentazione sopra descritta non potrà dare luogo all'avvio della istruttoria di liquidazione e ritarderà, in ogni caso, le operazioni di valutazione e conseguentemente di indennizzo del danno subito.

Maggiori informazioni relative le modalità di denuncia del sinistro possono essere richieste chiamando il numero verde 800.13.18.11 di Poste Assicura S.p.A.

⁽¹⁾ Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003)

⁽²⁾ Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, etc.

⁽³⁾ La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

⁽⁴⁾ Sono considerati sensibili i dati relativi allo stato di salute, a malattie ed infortuni.

⁽⁵⁾ Questi diritti sono previsti dall'Art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

**Postaprotezione Mutuo
Modulo di Denuncia Sinistro**

Garanzia A - Assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente

N° Polizza: Ufficio Postale N°

Indirizzo:

N° Mutuo:

Indicare se sono state effettuate operazioni di estinzione parziale del Mutuo SI NO

Da spedire a mezzo raccomandata A.R. a:

Poste Vita S.p.A. - Ufficio Portafoglio - Liquidazioni - Piazzale Konrad Adenauer, 3 - 00144 Roma

oppure

a mezzo fax al numero **06/5492.4475**

Data

L'ASSICURATO/L'AVENTE CAUSA

Cognome e Nome sesso M F data di nascita / /

Comune di nascita Prov Cod. Fisc.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Comune di residenza..... Cap..... Prov.....

Tel.: (casa)..... (ufficio)..... (cell).....

Indirizzo

Occupazione.....

GARANZIA

Decesso (documenti da presentare dall'avente causa, in caso il Beneficiario sia l'Ente Erogante):

- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento;
- l'originale del Modulo di Adesione;
- il certificato di nascita e di morte dell'Assicurato;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- documentazione di carattere sanitario (cartelle ed esami clinici) e, in caso di ricovero precedente il decesso, cartella clinica dell'ospedale.

Si dà atto che al momento della stipulazione della presente polizza la Compagnia mi ha reso l'informativa e richiesto il consenso al trattamento dei miei dati ai sensi dell'Art.13 del Decreto Legislativo 196 del 30/06/2003.

Data L'Assicurato/L'Avente Causa

.....

Tabella Inail - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124

Lesione	Indennità	
	a destra	a sinistra
Sordità completa di un orecchio	15%	
Sordità completa bilaterale	60%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	35%	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi	40%	
Altre menomazioni della facoltà visiva (si veda tabella specifica)	---	
Stenosi nasale assoluta unilaterale	8%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18%	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace	11%	
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30%	
Perdita di un rene con integrità di un rene superstite	25%	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15%	
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità	---	
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio	5%	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%	30%
Perdita del braccio:		
a) per disarticolazione scapolo omerale	85%	75%
b) per amputazione al terzo superiore	80%	70%
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%
Perdita di tutte le dita della mano	65%	55%
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35%	30%
Perdita totale del pollice	28%	23%
Perdita totale dell'indice	15%	13%
Perdita totale del medio	12%	
Perdita totale dell'anulare	8%	
Perdita totale del mignolo	12%	
Perdita della falange ungueale del pollice	15%	12%
Perdita della falange ungueale dell'indice	7%	6%
Perdita della falange ungueale del medio	5%	
Perdita della falange ungueale dell'anulare	3%	
Perdita della falange ungueale del mignolo	5%	
Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11%	9%
Perdita delle ultime due falangi del medio	8%	
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare	6%	
Perdita delle ultime due falangi del mignolo	8%	

Tabella Inail - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124

Lesione	Indennità	
	a destra	a sinistra
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°:		
a) in semipronazione	30%	25%
b) in pronazione	35%	30%
c) in supinazione	45%	40%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25%	20%
Anchilosi totale articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
Anchilosi totale articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
a) in semipronazione	40%	35%
b) in pronazione	45%	40%
c) in supinazione	55%	50%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35%	30%
Anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica in estensione rettilinea	18%	15%
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
a) in semipronazione	22%	18%
b) in pronazione	25%	22%
c) in supinazione	35%	30%
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80%	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50%	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30%	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%	
Perdita totale del solo alluce	7%	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove occorra perdita di più dita di ogni altro dito perduto è valutato il	3%	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%	
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20%	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11%	

In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attività di lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate al sinistro e quelle del sinistro al destro.

Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva

Visus perduto Indennizzo dell'occhio	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

Note:

- In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
- La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata: in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di rifrazione.
- La perdita di 5/10 di visus di un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di un infortunio agricolo.
- In caso di afachia monolaterale:
 - con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
 - con visus corretto di 7/10 18%
 - con visus corretto di 6/10 21%
 - con visus corretto di 5/10 24%
 - con visus corretto di 4/10 28%
 - con visus corretto di 3/10 32%
 - con visus corretto inferiore a 3/10 35%
- In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

Informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice") esuccessive modifiche ed integrazioni.

- Poste Vita S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale in Piazzale Konrad Adenauer, 3 - 00144 Roma.
- Poste Assicura S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale in Piazzale Konrad Adenauer, 3 - 00144 Roma.
- Poste Italiane S.p.A. - Divisione Servizi di BancoPosta, appartenente al Gruppo Poste Italiane, con Sede Legale in Viale Europa n.175, 00144 Roma (di seguito l'"Intermediario") (di seguito indicate congiuntamente come le "Società"), in qualità di "Titolari" autonomi del trattamento, forniscono le seguenti informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

Art. 1 - Fonte dei dati personali

I dati personali della clientela in possesso delle Società sono raccolti, anche tramite le reti di vendita dell'Intermediario, in occasione della stipula del contratto ed in corso del rapporto contrattuale e vengono trattati, oltre che nel rispetto del Codice, secondo i canoni di riservatezza, connaturati allo svolgimento dell'attività assicurativa, ai quali le Società si attengono costantemente.

Art. 2 - Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali sono trattati, nell'ambito delle normali attività delle Società legate ai servizi forniti, secondo le seguenti finalità:

- a) finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione del contratto e alla gestione dei rapporti con la clientela, anche attraverso la comunicazione a terzi (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, alle quali Poste Vita S.p.A e Poste Assicura S.p.A. sono autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge etc.);
- b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità (ad esempio, in materia di "antiriciclaggio", adeguamento a Circolari emanate dall'Isvap in relazione allo svolgimento dell'attività assicurativa e di intermediazione). Le Società non necessitano del consenso per il trattamento dei dati personali in quanto tali dati sono necessari per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e/o adempimenti pre-contrattuali. Senza tali dati le Società non potrebbero fornirle i servizi richiesti, in tutto o in parte. Inoltre il consenso non è necessario per il trattamento di alcuni dati personali che devono essere raccolti dalle Società per obbligo di legge o di regolamento (ad es., la normativa contro il fenomeno del riciclaggio ai sensi del d.lgs. n. 231/2007).

Con riferimento ai dati "sensibili", che ricomprendono, tra l'altro, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, la legge richiede il consenso scritto dell'interessato. Il mancato consenso al trattamento dei dati sensibili per finalità di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, comporta l'impossibilità di formalizzare il rapporto contrattuale.

- c) finalità per ricerche di mercato e/o finalità promozionali. Previo Suo esplicito consenso, alcuni dei dati personali raccolti saranno trattati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati nello spazio ad esso dedicato del modulo contrattuale.

Art. 3 - Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con

logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza e la conservazione dei dati stessi in ottemperanza a quanto specificatamente previsto dal Codice.

Per il caso della valutazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed indagini statistiche, sempre che a ciò acconsenta, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Art. 4 - Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, le Società necessitano di comunicare i dati personali della clientela a soggetti terzi, anche esteri e/o appartenenti ai rispettivi gruppi societari, di seguito indicati in via esemplificativa: soggetti che svolgono servizi Societari, finanziari ed assicurativi quali assicuratori, co-assicuratori e riassicuratori; agenti, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, Banche o SIM), ivi comprese le società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; periti che svolgono attività di assistenza alle Società; soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo delle Società e delle reti di teleco-municazioni (ivi compresa la posta elettronica); società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela; soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk etc.); studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalle Società anche nell'interesse della clientela. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati. Il relativo elenco, costantemente aggiornato, potrà essere richiesto rivolgendosi per iscritto presso gli uffici o le persone indicate al successivo Art. 6. All'interno delle Società e dei rispettivi gruppi di appartenenza, possono venire a conoscenza dei dati personali solo i dipendenti ed i collaboratori anche esterni, incaricati del loro trattamento, appartenenti a servizi ed uffici centrali e della rete di vendita (uffici postali, agenzie, filiali, promotori e consulenti di fiducia) nonché a strutture che svolgono per conto delle Società compiti tecnici, di supporto (in particolare servizi legali, informatici, spedizioni) e di controllo aziendale.

Art. 5 - Diritti dell'interessato previsti dall'Art. 7 del Codice

Ai sensi dell'Art. 7 del Codice l'interessato ha diritto di ottenere da ciascun Titolare del trattamento: la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; il diritto di conoscere l'origine dei dati nonché le finalità, modalità e logica su cui si basa il trattamento; l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili designati ai sensi dell'Art. 5, comma 2, del Codice, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali tali dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati. Infine l'interessato ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

Art. 6 - Informazioni ed esercizio dei diritti

Per ottenere informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'Art. 7 del Codice, il Cliente deve rivolgersi per iscritto ad i Titolari:

1. Poste Vita S.p.A., - Ufficio Privacy - Piazzale Konrad Adenauer 3, 00144 Roma
2. Poste Assicura S.p.A., - Ufficio Privacy - Piazzale Konrad Adenauer 3, 00144 Roma
3. Poste Italiane S.p.A. - Direzione Operazioni BancoPosta - Viale Europa n.175, 00144 Roma.

FAC-SIMILE DA FOTOCOPIARE

MODULO RECLAMI POSTE VITA S.p.A.

Garanzia A - Assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente

Modulo da inviare tramite:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare a **Poste Vita S.p.A., Ufficio Reclami, Piazzale Konrad Adenauer 3, 00144 Roma**

oppure

- a mezzo fax al n°: **06.5492.4426.**

Io sottoscritto/a

Nome: Cognome:

Via:

Città:

Tel: CAP: Provincia:

(al fine di accelerare l'analisi, la preghiamo di fornire anche le seguenti informazioni)

con riferimento al prodotto: *(indicare il nome del prodotto assicurativo)*

Polizza numero:

Assicurato: *(nome e cognome)*

Stipulata il: giorno mese anno

intendo in qualità di:

Beneficiario Erede Altro* *(specificare)*

presentare un reclamo segnalando quanto segue:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Allego inoltre *(elenco degli allegati):*

.....
.....

Luogo e Data: Firma*:

*Nel caso il richiedente è un soggetto che agisce su incarico del reclamante (es. Studio Legale) è necessaria la controfirma del reclamo da parte del soggetto interessato per consentire l'immediata trattazione delle eventuali informazioni riservate della persona nel cui interesse si propone il reclamo.

FAC-SIMILE DA FOTOCOPIARE

MODULO RECLAMI POSTE ASSICURA S.p.A.

Garanzia B - Assicurazione di invalidità totale e permanente da infortunio e malattia

Garanzia C - Assicurazione di Inabilità temporanea totale da infortunio e malattia

Garanzia D - Assicurazione malattia grave

Garanzia E - Assicurazione di Disoccupazione

Modulo da inviare tramite:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare a **Poste Assicura S.p.A., Ufficio Reclami, Piazzale Konrad Adenauer 3, 00144 Roma**

oppure

- a mezzo fax al n°: **06.5492.4402.**

Io sottoscritto/a

Nome:Cognome:

Via:

Città:

Tel:CAP: Provincia:

(al fine di accelerare l'analisi, la preghiamo di fornire anche le seguenti informazioni)

con riferimento al prodotto: *(indicare il nome del prodotto assicurativo)*

Polizza numero:

Assicurato: *(nome e cognome)*

Stipulata il: giorno mese anno

intendo in qualità di:

Assicurato Altro* (specificare)

presentare un reclamo segnalando quanto segue:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Allego inoltre (elenco degli allegati):

.....
.....

Luogo e Data: Firma*:

*Nel caso il richiedente è un soggetto che agisce su incarico del reclamante (es. Studio Legale) è necessaria la controfirma del reclamo da parte del soggetto interessato per consentire l'immediata trattazione delle eventuali informazioni riservate della persona nel cui interesse si propone il reclamo.

Poste Vita S.p.A. • 00144 Roma (RM) Piazzale Konrad Adenauer, 3 T (+39) 06 5492 41 F (+39) 06 5492 4203 www.postevita.it • Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale Euro 561.607.898,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 29149/2000 REA 934547 • Impresa iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00133 e autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 1144 del 12.03.1999 pubblicato sulla G.U. n. 68 del 23.03.1999 e n. 2462 del 14.09.2006 pubblicato sulla G.U. n. 225 del 27.09.2006 • Società con socio unico, Capogruppo del Gruppo assicurativo Poste Vita iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Poste Italiane S.p.A.



Poste Assicura S.p.A. • 00144 Roma (RM) Piazzale Konrad Adenauer, 3 T (+39) 06 5492 41 F (+39) 06 5492 4203 www.poste-assicura.it • Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001 • Capitale Sociale € 5.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001 REA 1013058 • Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 2788 del 25.03.2010 iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Società con socio unico appartenente al Gruppo assicurativo Poste Vita iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A.

